

## CCI

## TORNATA DEL 12 GIUGNO 1907

## Presidenza del Presidente CANONICO.

**Sommario.** — *Sunto di petizioni — Lettura di una proposta di legge dei senatori Cadolini e Cavalli — A proposta di quest'ultimo, è deferita al Presidente la nomina di una Commissione con l'incarico di esaminare detta proposta di legge e riferire seduta stante — Seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni concernenti le armi e i pubblici esercizi » (N. 367-A) — Il senatore Tassi svolge un suo emendamento all'art. 2, che non è accettato nè dal Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, nè dall'Ufficio centrale — Il Presidente annuncia la composizione della Commissione per l'esame della proposta di legge Cadolini-cavalli — Ripresa la discussione del disegno di legge, n. 376-A, il senatore Petrella propone un emendamento, accettato dal Presidente del Consiglio, ministro dell'interno e dall'Ufficio Centrale — Dopo osservazioni del senatore Paternostro, l'emendamento del senatore Tassi è respinto, e si approva l'art. 2 nel nuovo testo proposto dall'Ufficio centrale, e con la modificazione del senatore Petrella — All'art. 3 propone emendamenti il senatore Tassi, non accettati dal Presidente del Consiglio, ministro dell'interno; dichiarazioni del relatore, senatore Bettoni; il senatore Odescalchi chiede schiarimenti; gli risponde il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno — Gli emendamenti del senatore Tassi non sono appoggiati, e si approva l'art. 3 nel testo dell'Ufficio centrale — Si approva l'art. 4, dopo che il senatore Tassi ha svolto degli emendamenti, non accettati dal Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, nè appoggiati dal Senato, e dopo osservazioni dei senatori Melodia, Petrella, Parpaglia, Brusa, presidente dell'Ufficio centrale, e del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno — Il senatore Tassi svolge due emendamenti all'art. 5, non accettati nè dal Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, nè dall'Ufficio centrale; ritira però il primo emendamento, e mantiene il secondo, che non è appoggiato — Si approva l'art. 5 — Il senatore Tassi si associa ad un'aggiunta proposta dal senatore Vischi all'art. 6, che è accettata dal Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e non insiste in un suo emendamento; il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, dà alcuni schiarimenti chiesti dal senatore Astengo, e si approva l'art. 6 con l'aggiunta del senatore Vischi — Si approva l'art. 7, di cui il senatore Tassi aveva chiesta la soppressione, sulla quale poi, in seguito ad osservazioni del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, non insiste — Anche sull'art. 8 è proposta la sospensione dal senatore Tassi, poi ritirata, udite le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno — Il senatore Petrella ottiene alcune spiegazioni dal Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e l'art. 8 è approvato — Dopo osservazioni dei senatori Paternostro e Vischi, ai quali rispondono il senatore Brusa, presidente dell'Ufficio centrale, ed il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, si approva l'art. 9, ultimo del disegno — Presentazione di disegni di legge — Il senatore Villari riferisce sulla proposta di legge dei senatori Cadolini e Cavalli: « Per dichiarare festa*

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1907

*nazionale il 4 luglio 1907, centenario della nascita del generale Giuseppe Garibaldi» — Dichiarazione del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e rinvio allo scrutinio segreto di questo disegno di legge, e dell'altro: « Onoranze a Giuseppe Garibaldi nel centenario della sua nascita » (N. 587) — Votazione a scrutinio segreto — Chiusura e risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri della guerra, della marina, dei lavori pubblici, degli esteri, della pubblica istruzione, delle finanze, di agricoltura, industria e commercio.

FABRIZI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

#### Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

FABRIZI, *regretario*, legge:

« N. 351 e 352. Il Consiglio provinciale di Sondrio, la Deputazione provinciale di Brescia, anche a nome delle Deputazioni provinciali di Cuneo, Piacenza, Caserta, Siracusa, Porto Maurizio, Parma, Venezia, Torino, Palermo, Sondrio, Teramo, Forlì, Campobasso, Como e Bergamo, esprime voti per la sollecita approvazione del disegno di legge: Disposizioni per le derivazioni di acque pubbliche.

« 353. La Confederazione fra esercenti di Torino esprime voti in merito al disegno di legge: Disposizioni concernenti le armi ed i pubblici esercizi.

« 354. La Camera di commercio ed arti di Macerata esprime voti per alcune aggiunte al disegno di legge: Provvedimenti per agevolare la comunicazione coi capiluoghi di circondario, ecc.

« 355. Il Consiglio comunale di Aci S. Antonio (Catania) invoca la sollecita approvazione del disegno di legge: Riordinamento delle giurisdizioni.

« 356. I signori Ciardo Nicola, Carbone Antonio ed altri 149 insegnanti della Società Magistrale lucana, esprimono i voti:

« 1° per l'avocazione della scuola primaria allo Stato;

« 2° Perchè un unico stipendio sia corrisposto a tutti i maestri elementari;

« 3° Perchè agli insegnanti delle scuole unico-rurali (a tre classi) sia estesa la disposizione dell'art. 6 della legge 3 luglio 1904, n. 407 ».

#### Letture di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che gli Uffici hanno ammesso alla lettura un disegno di legge d'iniziativa dei senatori Cavalli e Cadolini. Lo leggo:

#### Articolo unico.

Il giorno 4 luglio 1907, centenario della nascita del Generale Giuseppe Garibaldi, è dichiarato festa nazionale.

Resta ora a stabilirsi, a norma del regolamento, il giorno in cui dovrà essere svolto questo disegno di legge.

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI. Io mi permetto di proporre, sperando avere in ciò consenziente il Presidente del Consiglio, che sia data al nostro illustre Presidente la facoltà di nominare i membri della Commissione per l'esame di questo disegno di legge, e che questi siano autorizzati a riferire anche verbalmente nella seduta odierna, affinchè questo progetto di legge possa essere approvato entro oggi.

GIOLITTI, *ministro dell'interno, presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Per conto mio non ho nulla in contrario da eccepire, e me ne rimetto alle deliberazioni del Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta fatta dal senatore Cavalli, alla quale consente il Presidente del Consiglio. La pongo ai voti; coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi. (Approvata).

Farò conoscere più tardi i nomi dei componenti la Commissione.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**  
« **Disposizioni concernenti le armi e i pubblici esercizi** » (N. 367-A).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni concernenti le armi e i pubblici esercizi ».

Il Senato ricorda che nella seduta di ieri l'altro fu votato il primo articolo.

Passeremo ora all'articolo 2, di cui do lettura:

Art. 2.

Chi vende delle armi e non fa le dovute annotazioni in un regolare libro di carico e scarico, sarà punito o con l'arresto sino a quindici giorni o con l'ammenda sino a lire duecentocinquanta.

Trattandosi di commerciante in armi che ne faccia la vendita o anche solo l'esposizione in vendita senza licenza dell'autorità competente, l'arresto può estendersi ad un mese o l'ammenda a cinquecento lire.

Dalle disposizioni del presente articolo sono esclusi gli istrumenti per uso domestico o professionale.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti; anzi dall'Ufficio centrale è stato presentato un nuovo testo, il quale sarebbe così concepito:

« Il commerciante di armi, che vende o cede armi senza fare le dovute annotazioni in un regolare registro di carico e scarico, è punito coll'arresto sino a quindici giorni o con l'ammenda sino a lire duecentocinquanta.

« Se il commerciante vende o espone in vendita armi senza licenza dell'autorità competente, la pena dell'arresto può essere aumentata fino ad un mese e quella dell'ammenda sino a cinquecento lire.

« Dalle disposizioni del presente articolo sono esclusi gli istrumenti per uso domestico o professionale ».

Allo stesso art. 2 vi è anche un emendamento del senatore Tassi, così concepito:

« Chiunque smercia o espone in vendita armi deve fare annotazione di ogni operazione re-

lativa in un regolare registro di carico e scarico da esibirsi ad ogni richiesta dell'autorità.

« La contravvenzione a questa disposizione, dalla quale sono esclusi gli strumenti per uso domestico o professionale, è punita con l'arresto fino a giorni quindici o con l'ammenda fino a lire duecentocinquanta ».

Prego il senatore Tassi di svolgere brevemente il suo emendamento.

**TASSI.** Ieri l'altro, onorevoli colleghi, il Presidente del Consiglio, con forma squisitamente cortese, ma con certa compiacente ironia, prese atto di una mia confessione, che cioè io non aveva saputo introdurre alcuna modificazione pratica all'articolo 1° che abbiamo discusso, nè formulare nettamente un emendamento. Io ho quindi cercato di riabilitarmi nella giornata di oggi; e se ieri l'altro non ho presentato alcun emendamento, oggi ne presento dodici. In questo modo io mi metto a posto e dimostro che, laddove impiegandovi il tempo necessario una formula precisa d'emendamento si affacci al mio pensiero, io la presento, disposto a svolgerla e sostenerla nel miglior modo che le mie forze concedono. Ora, entrando a discutere di questo articolo 2, debbo constatare che il campo è già sgombrato da una grave obiezione che doveva necessariamente muoversi alla formula dell'articolo, sia secondo il tenore del progetto ministeriale, sia secondo l'edizione riveduta e corretta dall'Ufficio centrale e col Presidente del Consiglio concordata; perchè, dopo le risposte date all'onor. Vischi l'altro ieri, si è potuto chiarire il pensiero ascoso in entrambe le formule e accertare che la disposizione stessa, in quanto stabilisce che chi vende troverà un registro di scarico e carico in cui fare le relative annotazioni, non può riferirsi che a chi è commerciante in armi. La dicitura dell'articolo, la struttura grammaticale, la logica naturale delle parole suscitavano ragionevolmente il dubbio, che anche il privato dovesse essere assoggettato a questa disposizione. Ma ora il dubbio è dissipato, e si è anche meglio accomodato l'articolo dell'Ufficio centrale, a seconda delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, perchè un malinteso non possa più accadere. Se non che anche, ad onta di questa ultima edizione dell'art. 2, non si acqueta l'animo mio di giurista e di legislatore; e ritengo che tanto per la forma, quanto per la sostanza debba essere modificato.

Noi non possiamo e non dobbiamo dimenticare che legiferiamo in materia di reati di mera creazione politica, ossia convenzionali, che non implicano nessuna violazione della legge naturale o della legge morale. *Non vetitum quia malum, sed malum quia vetitum*, come precisa il giurconsulto latino.

Se così è, mi pare che occorrerebbe seguire la pratica costante e la tecnica legislativa in materia di reati convenzionali, e cioè fissare prima il precetto che s'impone e stabilire poi la pena per chi lo viola. Nel semplice richiamo di questo metodo di compilazione sta tutta la ragione della prima parte del mio emendamento. Volendosi prescrivere *ex novo* che si debba dal commerciante di armi tenere un registro che faccia fede, per via di carico e scarico, delle operazioni del suo commercio, la prescrizione deve essere consacrata nella prima parte dell'articolo emendato, che rispecchia nettamente il pensiero concorde del Ministero e dell'Ufficio centrale; ma è più conforme alla consuetudine legislativa.

In questa prima parte del mio emendamento mi sono attenuto rigorosamente alla espressione del Codice penale, poichè è più chiara e più precisa, e perchè dobbiamo dilungarci meno che sia possibile dal testo della legge penale fondamentale.

Dicendo: « Chiunque smercia, o pone in vendita armi (parole dell'art. 463 del Codice penale) deve fare annotazione di ogni operazione relativa in un regolare registro di carico e scarico da esaminarsi ad ogni richiesta dell'autorità » si fissa con sufficiente determinatezza la nuova norma che si ritiene necessaria. Nella seconda parte poi che dice: « la contravvenzione a questa disposizione, dalla quale sono esclusi gli istrumenti per uso domestico e professionale, è punita coll'arresto fino a giorni 15 e coll'ammenda di L. 250 » si riproduce, in forma più succinta e tecnicamente corretta, la repressione concordemente proposta dal ministro e dall'Ufficio centrale.

Io non ho poi creduto che si dovesse conservare quella parte dell'articolo del disegno di legge che dice: « Se il commerciante vende, ecc. ecc. senza licenza dell'autorità competente la pena può essere aumentata fino ad un mese, e l'ammenda fino a L. 500 ». E la ragione è questa, che verremmo inutilmente a ripetere

qui disposizioni che si contengono già nel Codice penale. Difatti l'art. 463 del Codice penale dice già la stessa cosa, prevede e reprime con identica pena la medesima contravvenzione.

Si tratta dunque di un inutile duplicato del Codice penale. E d'altronde soccorre anche un'altra semplice considerazione.

È già stabilito nella vigente legislazione che nessuno può smerciare di queste armi, ed armi proprie, se non ha la licenza speciale della pubblica autorità.

Non è dunque possibile raffigurarci alcuno che eserciti commercio di armi proprie, senza aver soddisfatto prima al dovere di chiedere, e senza aver ottenuto il permesso dell'autorità competente; soltanto quando un esercizio è legalmente instaurato, deve chi lo conduce tenere il registro, saviamente prescritto a' termini dell'attuale disegno di legge.

Se così stanno le cose, non è concepibile una disposizione che si presta a lasciar supporre che vi possa essere un aggravante di pena per la mancanza del registro di carico e scarico delle armi, nei riguardi del commerciante senza licenza; perchè il commerciante senza licenza non ci deve essere, o se ne è scoperto alcuno, non può essere punito, che a' termini dell'articolo 363 del Codice penale, non a' termini della legge che stiamo compilando, la quale non lo può riguardare.

Colla soppressione che è fatta nell'articolo 2, secondo il mio emendamento, la sostanza rimane sempre ferma, secondo il concetto che ha ispirato il proponente, e si evita un inutile duplicato di un primo disposto del Codice penale, che è, lo ripeto, una delle leggi organiche fondamentali, alla cui integrità rigorosa non deve esser possibile che si rechi il benchè minimo attentato.

PRESIDENTE. Prima di porre in discussione quest'articolo del senatore Tassi debbo, a norma dell'art. 78 del regolamento, domandare se è appoggiato da quattro senatori, altrimenti non darebbe luogo nè a discussione, nè a deliberazione.

Chi appoggia dunque questo emendamento è pregato di alzarsi.

(È appoggiato).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Credo opportuno rispondere subito alle osservazioni del senatore Tassi.

Premesso che io accetto la nuova formula dell'articolo, quale fu redatta dall'Ufficio centrale, perchè essa esprime ancora più chiaramente il concetto che era comune, tanto all'Ufficio centrale, quanto al Ministero, espongo senz'altro le ragioni per le quali non mi è possibile di accettare l'emendamento del senatore Tassi.

Il testo, come fu concordato fra Commissione e Ministero, contiene due parti: l'una stabilisce che il commerciante di armi deve fare l'annotazione delle sue vendite, comminando una pena per l'inosservanza di quest'obbligo (naturalmente la forma di queste annotazioni dovrà essere stabilita dal regolamento, che l'articolo 9 dà facoltà al Governo di formulare): la seconda parte dell'articolo, quale è stato concordato, sancisce una pena più grave pel commerciante che vende le armi, non solamente senza fare le annotazioni, ma senza avere avuto nemmeno la licenza dall'autorità competente.

L'onor. Tassi osserva: ma questa disposizione esiste già nel Codice penale! Io gli rispondo che, in primo luogo, siccome la legge in discussione regola tutta la materia, poteva nascere il dubbio che essa avesse inteso modificare l'analoga disposizione del Codice penale, onde è bene che sia chiaramente ripetuto l'obbligo di non esporre in vendita armi, senza il preventivo consenso dell'autorità competente.

In secondo luogo, se il Senato accettasse la proposta del senatore Tassi si verrebbe a fare ciò che non si desidera, a modificare cioè, il Codice penale, perchè il senatore Tassi proporrebbe appunto una sanzione più mite (naturalmente da buon penalista non desidera pene troppo gravi), per chi smercia o per chi espone in vendita delle armi.

Dichiaro quindi che non posso accettare l'emendamento del senatore Tassi.

#### Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. Partecipo al Senato che ho chiamato a far parte della Commissione per l'esame della proposta di legge dei senatori

Cavalli e Cadolini i signori senatori: Cavalli, Cadolini, Finali, Villari e Lorenzini. (*Approvazioni*).

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del disegno di legge n. 567-A.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Per le mie condizioni di salute, e per una faringite da cui sono affetto, non posso che dire poche parole. Il Senato non perderà nulla, perchè sarà meno annoiato dal mio dire; però reclamo un po' d'attenzione. Credo che quello che son per esporre abbia una certa importanza.

Come testè diceva l'onor. Presidente del Consiglio, l'art. 2 fa due ipotesi: primieramente considera il commerciante, che, avendo la licenza, vende le armi e non fa le annotazioni; in secondo luogo considera il commerciante, che, non avendo la licenza, vende o espone in vendita le armi. Le sanzioni penali per questi due fatti sono diverse; quelle che riguardano la seconda ipotesi sono superiori del doppio di quelle che riguardano la prima ipotesi. Ora, io non ho che a fare una raccomandazione per quanto riguarda la prima ipotesi, ed una osservazione, che credo giusta, in quanto alla seconda.

La raccomandazione è questa: si dice che il commerciante deve fare annotazioni. Queste parole, le quali qui non hanno alcuna spiegazione, possono portare ad un gravissimo danno per un onesto cittadino: perchè un individuo va a comprare un'arma con cattive intenzioni, ed invece di far annotare il nome suo, fa annotare il nome di un altro: commette il reato e lascia l'arma sul luogo, si trova l'arma dall'autorità inquirente; si va dall'armiere che l'ha venduta; dalle annotazioni fatte nel registro si rileva il nome del compratore, ed ecco che le indagini della giustizia sono fuorviate. Quindi la raccomandazione mia è che, quando si farà il regolamento, si cerchi di circondare della maggior garanzia questa disposizione di legge relativa alle annotazioni, affinchè gli onesti cittadini non abbiano a risentirne danni.

L'osservazione poi che riguarda la seconda parte è, per così dire, se mi vogliono passar la parola, una osservazione meramente tecnica. Dice l'articolo nella parte prima, come nella

seconda: « il commerciante in armi »; dunque *armi*, parola generica; ma le armi non sono soltanto le armi proprie, di cui parla l'art. 1° di questo disegno di legge, vi sono anche le armi insidiose. Ora, chi apre il Codice penale, trova all'art. 461, che colui il quale smercia le armi insidiose, è punito con la pena dell'arresto non minore di sei mesi: come va che con l'articolo in esame potrebbe esser punito con la pena dell'arresto estensibile ad un mese? Non andiamo noi contro i fini di questa legge? Ed allora a me pare che, pur stando l'articolo come è, si potrebbe dire in questa seconda parte: quando trattasi di armi proprie, di cui all'articolo 1° di questa legge, la pena stabilita si estende fino ad un mese, e quando trattasi di armi insidiose, allora si rientra nel Codice penale, e la pena non sarà minore di mesi 6.

Ho finito di tediare il Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, verremo ai voti.

Prego l'Ufficio centrale di dire se accetta l'emendamento presentato dal senatore Tassi.

BETTONI, *relatore*. L'Ufficio centrale non può accettare l'emendamento del senatore Tassi, che non è accettato neppure dal Governo.

PRESIDENTE. Sta bene: allora chi approva l'emendamento dell'onor. Tassi, non accettato nè dall'Ufficio centrale, nè dal Governo, favorisca di alzarsi.

Non è approvato.

RATTAZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RATTAZZI. Desidererei sapere se l'emendamento proposto dal senatore Petrella, sia o no accettato dall'Ufficio centrale e dal Governo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Aspettavo di veder formulato l'emendamento per potermi pronunciare.

PRESIDENTE. Prego allora l'onor. Petrella di far pervenire alla Presidenza l'emendamento che intende proporre a questo articolo.

L'emendamento dell'onor. Petrella è così concepito: dopo le parole « 500 lire » che si leggono nella seconda parte dell'art. 2, si dovrebbero aggiungere le parole: « se trattasi di armi proprie, o se siano armi insidiose, la pena non sarà inferiore a 6 mesi di arresto ».

L'onor. Presidente del Consiglio accetta questo emendamento?

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Dichiaro di accettare questo emendamento, e nello stesso tempo assicuro l'onorevole Petrella che nel regolamento si prenderanno tutte le precauzioni, affinché non possa avvenire l'inconveniente che egli ha accennato nella prima parte del suo discorso.

PETRELLA. Ringrazio l'onor. ministro.

PATERNOSTRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATERNOSTRO. Il senatore Petrella, nello svolgere anticipatamente il suo ordine del giorno, ha fatto una distinzione tra armi proprie e armi insidiose. Io gli chiedo il permesso di osservargli che questa distinzione non c'è nè nel Codice, nè nella legge di pubblica sicurezza, ed è male, perchè il Codice e la legge di pubblica sicurezza definiscono come proprie anche le armi insidiose, nel senso che sono proprie quelle costruite per essere armi, siano o no insidiose. E per convincerlo di questa mia distinzione leggo l'art. 12 della legge vigente di pubblica sicurezza che è calcolato precisamente sugli articoli 461 e 470 del Codice penale.

L'art. 12 suona così: « L'autorità di pubblica sicurezza del circondario può dar licenza di far raccolta di armi proprie a fine di commercio e d'industria. La stessa autorità può dar licenza di fabbricare e introdurre nello Stato armi insidiose, nonchè di smerciare ed esporre in vendita le dette armi e le armi proprie ».

Vede bene dunque che è facoltà dell'autorità di permettere il commercio delle armi insidiose. Ed io credo, poichè ho la parola, che questo sia enorme, perchè se le armi insidiose sono fatte unicamente per nuocere, se non possono essere legittimamente portate ed adoperate, come mai l'autorità di pubblica sicurezza deve avere la facoltà di concederne la vendita?

Prima ancora del progetto Ronchetti, che mirava piuttosto ad inasprire le pene per i reati commessi con armi insidiose, era stato presentato al Parlamento un altro progetto di legge; io ebbi la disgrazia di far parte dell'Ufficio centrale di quella legge, e con me ne facevano parte uomini competentissimi della materia, un ex-direttore di pubblica sicurezza, il Sensales, e un ex-prefetto di provincie importanti, il Calenda dei Tavani. Allora io feci questa osservazione: vi sono armi

che indubbiamente sono insidiose, e prendevo ad esempio il pugnale (questa è un'arma fatta esclusivamente per uccidere), come mai ne tollerate il commercio, quando non vi è legge che autorizza a dare permessi per simili armi?

Mi hanno risposto che non bisognava soffocare l'industria, e che d'altra parte vi erano anche gli amatori di armi di lusso che facevano delle collezioni; e io replicava che per queste ultime vi erano le licenze straordinarie per fare collezioni di armi, e quanto all'industria essa, per quanto rispettabile sia, non si può tollerare che si estenda sino a fabbricare strumenti mortiferi che non sono necessari per la difesa del cittadino, ma che servono esclusivamente ad uccidere.

Io restai in minoranza, la legge non andò avanti e così non se ne parlò più, ma sin da allora, io mi preoccupai di questa questione.

Vi sono le armi insidiose le quali non dovrebbero essere permesse, nè dovrebbe essere data facoltà all'autorità di pubblica sicurezza di autorizzarne il porto.

Il Presidente del Consiglio l'altro giorno raccontò che gli erano pervenute da Napoli centinaia di coltelli, i quali per la loro misura sarebbero stati tollerati dalla legge, perchè non eccedevano i 10 centimetri nella lama, ma però questi erano conformati in modo che il manico poteva considerarsi una continuazione della lama, sicchè diventava un coltello lungo. Io domando: di questa raccolta di armi illecite, e di tutta quella raccolta che si fa dalle pattuglie e dai pattuglioni di notte nelle bettole, per le strade, che cosa ne fa l'autorità di pubblica sicurezza? Mi è stato riferito che queste armi, ammucchiate in grande quantità, a certi periodi si vendono, e si vendono a pochissimo prezzo, e a chi? Agli stessi individui a cui furono tolte! Questa mi pare una cosa così enorme che voglio sperare non sia vera...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Se va in Questura, le trova tutte.

PATERNOSTRO... Ad ogni modo io credo che questa sia materia difficilissima a legiferare e che la legge dovrebbe essere contenuta in limiti molto generali, dare alcune norme e poi lasciare molto al regolamento. Io perciò in questa parte mi unisco interamente al desiderio espresso dal senatore Petrella, che nel formulare il regolamento per la esecuzione di questa

legge, il Governo circonda la esecuzione stessa di tutte quelle cautele che possono renderla efficace non solo, ma che impediscano che diventi inutile. Certe leggi, per volere troppo, finiscono per non stringere nulla.

Io ho detto questo in tesi generale, sebbene la discussione generale sia già finita. Non ho altro da aggiungere.

PETRELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PETRELLA. Io modestamente non ho fatto altro che chiedere che si mettesse nell'art. 2° di questo disegno di legge quello che c'è nel Codice penale, che è la legge che ci governa.

Che io abbia fatto distinzione tra armi proprie e armi insidiose non è un arbitrio, che mi sono permesso, è l'art. 470 del Codice penale che mi autorizza a farlo.

La ragione poi, per la quale io dovevo insistere su questa distinzione, è nella pena. La pena che si applica per il porto delle armi proprie, per le quali è permessa la licenza, è ben diversa, è ben minore di quella che si commina quando trattasi di armi insidiose. Però tra le armi insidiose vi è una differenza; ci sono delle armi insidiose, per le quali si può ottenere la licenza; e ci sono le armi, pure insidiose, per le quali non si può ottenere la licenza. Difatti lo stesso articolo 470, che ho testè citato, mette tra le armi insidiose lo stocco, ossia il bastone animato, per il quale si può ottenere la licenza, il revolver, la pistola corta, per le quali si può ottenere la licenza; per il pugnale, ciò non è scritto in nessuna parte del Codice. Quindi io credo di non aver detto cosa contraria alla legge, e insisto in quello che ho proposto e che già è stato accettato dal ministro e dall'Ufficio centrale.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Affinchè il Senato ne comprenda esattamente la portata, io darò lettura degli articoli della legge di pubblica sicurezza in vigore. L'art. 12 dice così:

« L'autorità di pubblica sicurezza del circondario può dare licenza di fare raccolta di armi proprie a fine di commercio o di industria.

« La stessa autorità può dare licenza di fabbricare e introdurre nello Stato armi insidiose,

nonchè di smerciare ed esporre in vendita le dette armi e le armi proprie ».

Quella di cui ora ci stiamo occupando è una categoria diversa da quella delle armi proprie.

L'art. 461 poi del Codice penale dice:

« Chiunque, senza licenza delle autorità competenti, fabbrica o introduce nello Stato ovvero smercia o pone in vendita armi insidiose, è punito con l'arresto per un tempo non inferiore di 6 mesi, e con la sospensione dell'esercizio della professione o dell'arte ».

E l'art. 470 dello stesso Codice definisce quali siano le armi insidiose.

Ora, l'aggiunta proposta dal senatore Petrella tende allo scopo di togliere il dubbio, che l'articolo di legge che noi discutiamo possa aver derogato in qualsiasi modo alla sanzione più grave stabilita dalla legge di pubblica sicurezza e dal Codice penale per lo smercio delle armi insidiose. Siccome, pertanto, l'aggiunta medesima mi pare opportuna, io l'ho accettata, e pregherei il Senato di approvarla.

BETTONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BETTONI, *relatore*. Dichiaro che l'Ufficio centrale è all'unisono col parere del Presidente del Consiglio, ed accetta l'emendamento del senatore Petrella.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del senatore Petrella, accettato tanto dall'onorevole ministro quanto dall'Ufficio centrale.

Coloro che intendono di approvarlo sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ora ai voti l'intero articolo 2°, così emendato. Coloro che intendono di approvarlo sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo ora all'art. 3 che rileggo:

### Art. 3.

Non possono portarsi fuori dell'abitazione o delle appartenenze di essa armi proprie senza giustificato motivo, e senza il permesso rilasciato dall'Autorità di pubblica sicurezza del circondario.

Il porto degli strumenti professionali è giustificato quando avvenga per l'esercizio della professione ovvero per trasportarli, da parte di chi l'esercita, sul luogo del lavoro o da questo nella propria abitazione.

Il permesso può esser generale o speciale per le armi bianche, da fuoco o da caccia, ovvero per gli strumenti professionali, fuori dei casi preveduti nel precedente capoverso; e in quest'ultimo caso il permesso è esente da ogni tassa.

Il permesso, eccettuati gli strumenti professionali, può esser subordinato a malleveria di uno o più fideiussori idonei o solidali.

Contro il provvedimento dell'autorità circondariale è dato il ricorso al prefetto.

Dal permesso è sempre escluso il porto delle armi nei pubblici esercizi.

A questo articolo terzo furono proposti alcuni emendamenti dal senatore Tassi, il quale proporrebbe di aggiungere alla prima parte dell'articolo il seguente comma: « Il divieto però non contempla quei piccoli strumenti, come temperini, forbicette, spilloni e simili che servono alle più comuni esigenze quotidiane, e che per la loro foggia e per il loro uso normale innocuo, non possono ritenersi pericolosi ».

Poi al penultimo capoverso aggiungere le parole: « e dalla decisione di questi al ministro dell'interno a sensi dell'art. 136 della legge di pubblica sicurezza ».

Proporrebbe poi di sopprimere l'ultima parte dell'art. 3.

Prego l'onor. Tassi di svolgere brevemente i suoi emendamenti.

TASSI. Anzitutto correggo la stampa del primo emendamento: alla parola « decreto » va sostituita quella di « divieto ».

Il primo emendamento che io ho proposto costituisce un'aggiunta, che è in armonia con quanto ebbi l'onore di dire ieri l'altro nella discussione del primo articolo. Osservai allora come la lettera di quell'articolo fosse tale da trascinare a conseguenze assolutamente enormi; perchè il semplice temperino, la forbicetta da tasca e qualsiasi altro piccolo strumento, come gli spilloni delle signore, dovrebbero ritenersi costituire armi proprie, delle quali è vietato il porto senza speciale permesso, laddove un agente troppo zelante e un magistrato troppo gretto o sottile volesse interpretare rigorosamente la non felice e imperfetta definizione. Il pericolo mi stava sempre innanzi agli occhi della mente anche più per le considerazioni del



collega ed amico Brusa, il quale diceva: « Si tratta di legge di eccezione gravissima la quale deve servire come un esperimento ». Ora, io non ammetto esperimenti così pericolosi sulle creature umane; capisco soltanto quelli che il carissimo amico, il senatore Luciani, che veggo dall'altra parte, compie su ben altri soggetti, che sapientemente sacrifica alle sue indagini di fisiologia. Ma sugli uomini, su liberi cittadini, no.

A scongiurare i gravi pericoli che si affacciano, ho creduto saggio consiglio introdurre in questo articolo una esemplificazione, perchè evidentemente non c'è una indicazione tassativa; ma c'è quanto basta perchè un magistrato di sano criterio riesca, caso per caso, a quella valutazione concreta e pratica, cui alludeva il presidente del Consiglio, rispondendo alle obiezioni da me sollevate per la grande difficoltà di trovare una precisa e completa definizione delle armi proprie.

Con questa aggiunta che ho proposto e che potrebbe forse avere forma più felice, possono dissiparsi quelle giuste trepidazioni che fa nascere la lettura dell'art. 1, combinato con l'articolo 3 del disegno di legge.

Vengo al secondo emendamento all'art. 3. Mi pare non debba sorgere difficoltà di sorta ad accettarlo, perchè nella relazione, colla quale il ministro presenta al Senato il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, si dice appunto, a proposito del ricorso del provvedimento dell'autorità circondariale al prefetto, che sarà opportuno richiamare la disposizione dell'art. 136 della legge di pubblica sicurezza.

Secondo questo articolo, il provvedimento del prefetto può essere impugnato, colle forme di rito, in via gerarchica, e portato innanzi al ministro. Quindi, in questa parte, non ho fatto che tradurre nella formula concreta della legge quanto lo stesso onor. ministro, certo non invanamente, faceva notare nella sua relazione, e sopra a questo punto non dubito che possa venir meno la piena acquiescenza.

Ma la più importante delle modificazioni che io propongo consiste nel terzo emendamento. Io chieggo formalmente la soppressione dell'ultimo capoverso dell'art. 3 che suona così: « Dal permesso è sempre escluso il porto delle armi nei pubblici esercizi ».

Ora, onorevoli colleghi, chi di voi non vede a quali enormi conseguenze conduca fatalmente quest'ultima parte dell'articolo, la quale ha destato un vero allarme...

Voci. Nei cacciatori.

TASSI. ...specialmente nei cacciatori, dei quali anche mi faccio interprete in questo caso, come loro antico e impenitente collega?

Ma non è dei soli cacciatori l'allarme; si estende a tutte le classi di cittadini che portano innocui strumenti i quali divengono armi vietate, che si veggono privati della difesa personale e che, pensando alle conseguenze di questa legge, debbono riconoscerne e paventarne tutta la enormità.

Taluno chiede ed ottiene il permesso di porto d'armi per difesa personale (supponiamo della rivoltella di corta o lunga misura o di bastoni animati) perchè dimora in paraggi infestati dalla teppa, dalla camorra, dalla mafia, o da qualche altra emanazione della mala vita, e vuol mettere quanto più è possibile al sicuro la propria persona; e così armato si reca dove necessità di provviste o d'affari, o vaghezza di diporto o di amicizie lo invita.

Orbene, questo pacifico cittadino non potrà metter piede in un esercizio pubblico per qualsiasi occorrenza, non vi si potrà trattenere per sdigiunarsi o per sorbire un caffè, senza che egli abbia prima depresso altrove l'arma che legittimamente portava con sé: e l'esercente dovrà logicamente mutarsi in doganiere per assicurarsi se l'avventore non ha in tasca armi che sono sempre di contrabbando, anche se si presenta il porto d'arme.

Quando una legge conduce a queste conseguenze assurde, ma inevitabili, perchè non c'è ambiguità nella sua dichiarazione, e non si presentano ragionevoli eccezioni, è lecito lasciarla passare tal quale, o non si sente che la preoccupazione poliziesca la inquinava?

Taluno dei colleghi, interrompendomi quando io parlava testè dell'allarme destato dal disegno di legge, accennava ai cacciatori.

Or bene, vediamo per un momento la condizione specialissima che verrebbe fatta a codesti seguaci di Diana. Essi abbandonano per necessità di caccia le proprie case per uno o più giorni, si recano in lontane plaghe e località alpestri, quasi selvaggie, dove non è possibile trovare ricovero, se non nella stamberga, che

ha nome di osteria — che è forse l'unica nelle vicinanze del campo cinegetico, ma che, ad onta dei suoi disagi, vale per gli appassionati più del loro palazzo cittadino, — e non potranno varcare la soglia di quel ricovero, non potranno rifocillarsi e dormirvi la notte, se non avendo abbandonati i loro fucili fuori della porta — È ragionevole cotesto? — No. — Ma pure la legge è chiara e qualsiasi persona entri in un esercizio, e anche in quell'alpestre e solitaria stambergga, deve disarmarsi completamente, perchè là dentro il permesso di porto d'armi, di cui gli onesti si premuniscono e che i malfattori fanno a meno di chiedere, non ha più nessun valore!

È proprio così. Se gli esercenti non saranno tutti obbligati a fornire uno speciale deposito per le armi che eventualmente portassero gli avventori, questi dovranno rimanersene fuori. Per questo si è manifestata una vera insurrezione contro il disegno di legge che discutiamo, e che è pienamente giustificata. I permessi di caccia, secondo i moduli dell'autorità superiore di pubblica sicurezza, contengono da parecchi anni qualche disposizione grottesca, come quella del divieto di sparare ai piccioni viaggiatori, quasi che sia possibile distinguere al volo se un piccione porta sulle penne il timbro delle colombaie militari, mentre ciò non si può sapere che a volatile ucciso.

Ma sarebbe ancora più grottesca, per la sua classica incongruenza, la disposizione che vietasse l'entrata, coll'arma concessa, nei pubblici esercizi, sicchè l'arma stessa dovrebbe essere abbandonata sulla pubblica via, ogniqualvolta chi la porta dovesse accedere, sia pure per brevi istanti, in un venditorio pubblico per soddisfare ai più urgenti bisogni del proprio stomaco o ad altra necessità del momento.

Ma si farà forse l'appunto di caricare le tinte per ottenere l'effetto. Il Presidente del Consiglio ha già, con una delle sue solite forme di elegante canzonatura, accennato alla mia modesta, ma non ingloriosa, qualità di penalista. Egli disse già che, perchè tale, desidero che le pene siano sempre più lievi, e ora potrebbe dire: In fin dei conti che cosa volete? Esagerate tutto, fate dell'accademia e null'altro. Senonchè io so bene che siamo in mezzo a tale pubblico, che non si commoverebbe certo per i luoghi comuni della rettorica, cui volessi ricorrere.

Ciascuno di noi sa come le leggi si fanno e come poi si eseguono e quanto vana possa essere l'applicazione che ne fanno i magistrati, i quali specialmente non hanno lo stesso criterio, sono più severi quanto più sono giovani, e diventano più umani nei loro giudizi, solo quando ebbero dall'età l'ammaestramento che molto si debba perdonare alla fragilità di questa povera creta.

Ed è per questa facile difformità d'apprezzeramenti che dobbiamo essere riluttanti a consecrare una legge che a vece di benefici potrebbe recare nocimento grave nella sua applicazione.

Nè, onorovoli colleghi, io credo che le conseguenze enormi che deriverebbero da una disposizione come questa possano essere superati dalle considerazioni, che il carissimo amico Bettoni ha tracciato nella sua relazione. È chiaro che anche l'Ufficio centrale era rimasto impressionato di questa disposizione, e che soltanto si acconciò a non emendarla per le spiegazioni avute dalla bocca del Presidente del Consiglio all'uopo interrogato, che presentò l'ipotesi di certi speciali armadii che gli esercenti potrebbero avere per alloggiarvi le armi degli avventori.

Ma, a parte che occorrerebbe sempre entrare nell'esercizio, armati, per disarmarsi poi con patente contraddizione a dispetto letterale della legge, occorrerebbe imporre a tutti gli esercenti anche di piccole botteghe, a quei miseri osti di campagna, cui sembra già di aver scoperta l'America se due o tre cacciatori che passano si sdigianano nelle loro case, l'obbligo di avere un ripostiglio speciale per riporvi queste armi.

E quanto a questo punto, merita richiamare la considerazione conclusiva che improntava la critica alla legge che io ho fatto nella discussione generale.

Non è forse vero che, proclamando una disposizione di questa natura, noi disarmiamo completamente tutti i galantuomini di fronte ai malviventi, che possono usare contro loro la violenza con armi che portano senza permesso, e che si guarderebbero bene dall'abbandonare all'entrata nei pubblici esercizi? L'essere la gente onesta e rispettosa della legge necessariamente disarmata nei caffè, nelle osterie, nei leatri e in simili ritrovi, non porgerà più facile occasione ed esca alle aggressioni dei malfattori, sicuri di

agire contro persone che non hanno altra difesa che quella che loro detta natura?

La risposta non mi par dubbia, ed ecco perchè penso e dico che la legge, come è fatta, e specialmente col divieto contenuto nell'ultimo capoverso dell'art. 3, non raggiunge lo scopo che si propone: ma mentre non previene i reati di sangue che si perpetrano da persone che non rispettano le leggi sul porto delle armi, e con armi di cui mai si chiese o si è avuto la licenza, urta invece ingiustamente la libertà di cittadini che alla legge rendono omaggio.

Io non disconosco, lo ripeto, la bontà degli intenti di chi propone la legge e concorro con animo, se non lieto, sereno ad aggravare le pene fino ad oggi comminate pel porto delle armi micidiali ed insidiose. Ma vi dico anche: per carità, non disarmiamo i galantuomini di fronte ai bricconi.

Io ricordo di aver letto, quando non appartenevo ancora al Parlamento, che quell'illustre magistrato che fu il senatore e presidente Eula, discutendosi talune disposizioni sul porto delle armi insidiose, dichiarò che egli aveva sempre portato le pistole corte per potersi tener pronto alla difesa dai malfattori, i quali per loro conto non portano armi lunghe, e son messi più in guardia, se pensano che anche chi pare disarmato può tener ascosti argomenti sicuri di difesa. Quel senatore magistrato pensava e diceva ciò che col progetto di legge attuale è assolutamente posto in non cale.

Sono queste le ragioni, alle quali raccomando il mio emendamento.

Non mi faccio illusioni, perchè non sono tanto ingenuo. Dopo l'accoglienza fatta al primo mio emendamento, se fossi un romano antico, dovrei tornare indietro; ma siccome sono un senatore moderno, e non romano, anche di fronte all'infausto auspicio, lo mantengo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io mi guarderò bene, nel rispondere all'amico Tassi, di usare qualsiasi frase che possa essere ritenuta mordace, perchè egli sa quanta stima ho per lui, e se risponderò un po' vivacemente, si è perchè sono convinto della necessità assoluta di rimediare alla vergogna

dell'uso delle armi, che ci dà il primato in fatto di assassinii.

Mi duole assai di dover dichiarare che non posso accettare l'emendamento che egli propone, e ne dirò, il più chiaramente che sia possibile, le ragioni.

Il Senato ricorda che nell'ultima seduta si è fatta una larga discussione intorno all'art. 1, che definisce quali sono le armi il cui porto è proibito.

L'art. 1 votato dal Senato dice:

«Sotto l'espressione di arma propria o propriamente detta, nel Codice e in ogni altra legge penale, s'intende qualsiasi arma da fuoco o esplodente e qualsiasi coltello acuminato o altro strumento consimile, anche se di uso domestico, professionale e sportivo, che, ove sia adoperato contro le persone, possa esporne a pericolo la vita».

Si è visto in pratica che la disposizione del Codice penale, che vieta solamente certe forme di coltelli, non ha seria efficacia, perchè un coltello che abbia due millimetri di meno della lunghezza prevista, serve perfettamente lo stesso ad assassinare un uomo, onde appare inutile che la legge venga a stabilire analoghi divieti. È stata anche dimostrata inefficace l'altra prescrizione della legge, che considera vietato il coltello quando è a manico fisso, mediante un meccanismo. Ho già affermato che si sono costruiti coltelli senza meccanismi, ma che servono perfettamente al loro uso, ed i sequestri di armi che si fanno dopo i ferimenti e gli omicidii, difficilmente danno per risultato di trovare armi che abbiano la forma prevista dal Codice penale, perchè i delinquenti avendo studiato bene anch'essi il Codice penale, portano di consueto l'arma, che a stretto rigor di legge non è proibita.

Il Senato votò le disposizioni dell'art. 1, tenendo conto che si debba lasciare al giudice il vedere se quell'istrumento che l'individuo porta indosso, sia tale da esporre al pericolo la vita delle persone, quando se ne faccia uso contro di esse.

L'art. 3, che stiamo discutendo ora, dice: «non possono portarsi fuori dalle abitazioni o dalle appartenenze di esse, armi proprie, senza giustificato motivo; quindi se vi è un giustificato motivo l'applicazione della pena non si verifica». Il senatore Tassi a quest'articolo vor-

rebbe aggiungere « il divieto però non contempla i piccoli strumenti come temperini, forbicette, spilloni e simili, che servono alle più comuni esigenze quotidiane e, che per la loro foggia ed il loro uso, normalmente innocuo, non possono ritenersi pericolose ».

Il proposto emendamento non avrebbe altra conseguenza se non quella di distruggere gli effetti dell'articolo primo, quale è stato votato dal Senato. Infatti con la disposizione che: « il divieto però non contempla quei piccoli strumenti » sorgerebbe questione, per riconoscere quali istrumenti debbano essere ritenuti piccoli e quali grandi!

Si risponde: temperini, forbicette, spilloni e simili. Nientemeno! Ma allora basterà che un oggetto sia alquanto simile a un temperino o ad uno spillone, perchè ne fosse lecito l'asportazione!

Nell'emendamento poi si soggiunge: « che servono alle più comuni esigenze quotidiane ».

Ma quali sono queste esigenze quotidiane? Per chi va all'osteria, per esempio, per dare delle coltellate, la più comune esigenza è di avere un'arma per questo scopo. E l'emendamento continua: « e che per la loro foggia e il loro uso normalmente innocuo ».

Ma sarà normalmente innocuo, se è in mano soltanto ad un galantuomo!

Dunque questo emendamento del senatore Tassi importa la soppressione dell'art. 1° già votato dal Senato, e quindi io non posso accettarlo, perchè accettandolo, sarebbe lo stesso che voler distruggere il principio informatore della legge, ed equivarrebbe a rinunciare ad essa. Con tutte le proposte limitazioni non vi sarebbe più alcun birbante, che non potesse andare armato!

Basterà che egli scelga un'arma, la quale per la sua forma serva per le comuni esigenze quotidiane, che sia simile a una di quelle previste in questo emendamento, e che infine per il suo uso normalmente innocuo si possa ritenere non pericolosa!

Il senatore Tassi, che non vuole la legge, ha proposto questo emendamento, ma io, appunto perchè credo questa legge una necessità assoluta per la pubblica sicurezza, non posso entrare nel suo concetto.

La seconda proposta del senatore Tassi non produrrebbe danno, ma è inutile.

L'articolo del progetto di legge, come è presentato, contiene questa disposizione: « Contro il provvedimento dell'autorità circondariale (che nega il permesso, s'intende) è dato il ricorso al prefetto ».

Il senatore Tassi propone aggiungere al penultimo capoverso le parole: « e dalla decisione di questi al ministro dell'interno, a sensi dell'art. 136 della legge di pubblica sicurezza ».

Ora siccome noi qui non modifichiamo alcuna disposizione della legge di pubblica sicurezza, non v'è necessità di ricordare l'art. 136, perchè altrimenti dovremmo poi richiamare anche tutte le altre disposizioni, che si riferiscono alla procedura per l'applicazione della legge di pubblica sicurezza. Se ne facciamo richiamo ad una sola, sorgerà spontaneo il dubbio se le altre dovranno intendersi abrogate.

Ora siccome l'art. 136 stabilisce, in via di massima, che contro i provvedimenti dell'autorità locale di pubblica sicurezza è ammesso il ricorso in via gerarchica, trovo che ciò basti, e non vi sia alcuna necessità di ripetere qui la stessa disposizione.

E vengo ora al terzo emendamento, che è il più importante di tutti.

L'ultima parte di questo art. 3 dice così: « Dal permesso è sempre escluso il porto delle armi nei pubblici esercizi ».

Ora il Senato sa che almeno nove decim degli omicidii in rissa avvengono negli esercizi pubblici. Non occorre uscire da Roma per constatare, come, quasi quotidianamente, il maggior numero dei ferimenti e degli omicidii siano commessi negli esercizi pubblici, perchè le persone che v'intervengono, sono quasi sempre armate. Se quindi non stabiliamo una sanzione rigorosa, che vieti in modo assoluto di andare armati nelle osterie, la legge diventa inutile.

Il senatore Tassi, per sostenere la sua proposta di sopprimere il detto comma, dice: Vi è un cacciatore in campagna; egli trova un'osteria deserta, ha bisogno di entrarvi, perchè ha sete; e come fa se ha il fucile? Lo deve lasciar fuori o deve consegnarlo all'oste?

Io non nego che qualche noia un cacciatore possa averla; ma quando metto in bilancia, da un lato le piccole noie di costui, e dall'altro centinaia e migliaia di omicidii, che si verificano perchè si va armati nelle osterie, io dico che non si può esitare nella scelta.

LEGISLATURA XXII — I<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1907

senatore Tassi poi, per fare impressione, ha soggiunto: Venite anche ad imporre a quel povero oste delle responsabilità, perchè egli verrebbe obbligato, prima di lasciar entrare un avventore, ad accertarsi se quest'ultimo abbia o non un'arma.

Ma io chiedo al senatore Tassi dove trova questa disposizione per l'oste! Questo non ha alcuna responsabilità: se l'individuo entra armato, è costui che viene processato. Il senatore Tassi ha voluto essere troppo abile nel cercare di far impressione eccitando la compassione, non solo verso il povero cacciatore, ma verso anche il povero oste; ma ritenga che ciò è completamente fuori di questione. Il cacciatore lascerà il fucile fuori, e in ciò non vi sarà niente di male, o lo consegnerà all'oste, perchè lo custodisca, e qualsiasi sanzione penale sarà così evitata.

Io raccomando adunque al Senato di non accettare questi emendamenti, perchè il primo sopprimerebbe una disposizione già votata dal Senato, il secondo è inutile, ed il terzo toglierebbe precisamente la sanzione di maggiore urgenza e di maggiore necessità, la sanzione cioè diretta ad impedire che si entri armati nelle osterie.

Il senatore Tassi finì, dicendo: disarmate i galantuomini!

Ora io domando: Il galantuomo ha proprio bisogno di andare all'osteria col coltello in tasca? E le persone che entrano armate nell'osteria, crede il senatore Tassi che siano galantuomini più degli altri? Io non lo credo, perchè almeno nove decimi degli omicidii avvengono appunto perchè si va armati negli esercizi pubblici, e dopo aver bevuto, si commettono dei delitti.

Prego quindi di respingere questo emendamento.

BETTONI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI, *relatore*. Mi preme rispondere al senatore Tassi, che ha rivolto quasi un cortese rimprovero all'Ufficio centrale per non avere insistito abbastanza di fronte al Governo per ottenere delle modificazioni più radicali, sopra tutto per quel che riguarda l'ultimo comma dell'art. 3. Noi abbiamo dovuto tener conto del bilancio di cui ha parlato il Presidente del Consiglio, quando gli abbiamo rivolto preghiere

analoghe a quelle che il senatore Tassi ha fatto testè; noi, persuasi della convenienza di sorpassare ad alcuni incomodi che si possono dare, per esempio, ai cacciatori, piuttosto che rendere nulla l'efficacia di una legge che è ritenuta necessaria, abbiamo dovuto contentarci di quella parte di modificazioni che ci veniva consentita, e rinunciare a quelle altre modifiche che il proponente della legge medesima reputava esiziali per la sicurezza pubblica.

Quindi non fu negligenza, ma persuasione, che indusse l'Ufficio centrale a non insistere. Ciò volevo dire all'amico Tassi perchè egli non sospettasse che l'Ufficio centrale fosse stato meno diligente di quello che egli possa supporre, nel chiedere e desiderare che fossero accettati gli emendamenti, che egli ha presentati ultimamente.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Tassi?

TASSI. Insisto nel mio emendamento, tanto più dopo le risposte esplicative del ministro, dalle quali ho avuto la conferma dell'eccessivo rigore, di cui deve essere l'esponente tutto il progetto. Per esso, non sarà più possibile portare un temperino! Bisognerà che i cittadini onesti sieno disarmati di fronte ai disonesti, sempre armati, e la libertà personale ne uscirà tristamente coartata.

Capisco e prevengo che non avrò favorevole accoglienza e che le mie proposte, toccando ad una legge di polizia che è una specie di arca santa, non avranno fortuna. Ma io desidero che rimangano conservate nel verbale che farà fede di questa discussione, sia per commento alla legge, sia come protesta personale contro provvedimenti che mi sembrano degni della santa inquisizione.

ODESCALCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ODESCALCHI. Io desidero uno schiarimento. C'è un emendamento presentato dal senatore Tassi, il quale dice che i piccoli coltelli ed i temperini, gli spilloni e le piccole forbici sono permessi. Talvolta però questi possono diventare strumenti di offesa e di uccisione. Tale emendamento non è stato accettato dal presidente del Consiglio.

Evidentemente ogni cosa umana, come anche un emendamento, ha i suoi inconvenienti. Potrà avvenire, ad esempio, che un temperino possa esser preso e considerato come un'arma micidiale.

diale; ma domando, se l'emendamento viene approvato, allora tutti quelli che avranno un temperino dovranno domandare il permesso e questo porterà gravi conseguenze e gravi inconvenienti.

Io chiedo perciò al ministro una spiegazione per sapere quale sia la mia condizione di fronte a questa legge, poichè generalmente io porto un temperino in tasca e non ho mai domandato il permesso.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Credo di poter tranquillizzare facilmente il senatore Odescalchi.

L'articolo votato ieri dal Senato dice: « la proibizione si estende a qualunque arma da fuoco, ecc., anche se d'uso domestico, ecc., che ove sia adoperata contro persona possa esporre a pericolo la vita ».

Dunque, evidentemente, sarà il giudice che apprezzerà se una data specie di armi risponda a queste condizioni.

L'art. 1 stabilisce: « La parola armi, agli effetti penali, significa », ecc., ecc., quindi un ferimento, commesso con uno di questi oggetti, importa ferimento commesso con arma.

L'art. 3 prescrive: « Non possono portarsi fuori dall'abitazione od appartenenze di essa, armi proprie senza giustificato motivo, o senza permesso rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza ».

Chi porta un temperino in tasca è quindi giustificato, e nessun giudice al mondo potrà mai punirlo per contravvenzione.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato il primo emendamento presentato dall'onor. Tassi.

Coloro che l'appoggiano sono pregati di alzarsi.

Non è appoggiato.

Domando se è appoggiato il secondo emendamento dell'onor. Tassi.

Coloro che l'appoggiano sono pregati di alzarsi.

Non è appoggiato.

Domando se il terzo emendamento del senatore Tassi è appoggiato.

Chi lo appoggia, voglia alzarsi.

Non è appoggiato.

Non essendo appoggiati questi emendamenti, a tenore del regolamento, non possono essere votati.

Pongo ai voti l'art. 3, nel testo che ho già letto.

(Approvato).

#### Art. 4.

Il permesso di portar armi non può accordarsi:

1° a chi abbia riportato condanna alla reclusione per delitti commessi con violenza ovvero per furto, rapina, estorsione o ricatto;

2° a chi abbia riportato condanna a pena restrittiva alla libertà personale superiore a tre anni anche se per delitti diversi da quelli preveduti nel n. 1;

3° a chi sia stato condannato per porto abusivo di armi;

4° a chi si trovi sottoposto alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza o in condizione analoga;

5° al minorenni non emancipato.

Trattandosi di minorenni d'età non inferiore ai sedici anni, il permesso delle armi da caccia e degli strumenti professionali gli può essere accordato sotto malleveria del padre o del tutore.

Anche a questo articolo l'onorevole Tassi ha proposto due emendamenti; nel num. 1° sopprimere le parole « delitti commessi con violenza »: al terzo sostituire « a chi abbia riportato due condanne per il porto abusivo d'armi ».

L'onor. Tassi ha facoltà di svolgere questi suoi emendamenti.

TASSI. Le ragioni di questi miei emendamenti sono molto semplici. Per ciò che riguarda il primo, deve considerarsi che la dizione « delitti commessi con violenza » è così vaga e generica, da far cadere sotto la medesima anche fatti di minima importanza: chi, ad esempio, fu condannato per un ceffone o per altre lesioni personali non gravi, come quelle prevedute nell'estrema e anche nella prima parte dell'art. 372 del Codice penale, e con attenuanti, non può, senza evidente eccesso, esser per sempre escluso dal permesso di porto d'armi; essendolo, ciò avverrebbe per l'applicazione *sic et simpliciter* dell'articolo foggato com'è; in quanto che coteste disposizioni non lascino alcuna latitudine

al potere discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza, ma stabiliscano rigorosi divieti, dai quali non sarebbe possibile in nessun caso derogare.

Quanto all'altro emendamento, eccone la ragione. Può darsi che uno, soltanto per la prima volta, incappi, senza volerlo, in una di queste contravvenzioni di porto d'armi. La legge si presterà molto facilmente, questo debbono immaginarlo tutti, a non poche condanne per infrazioni dovute a quell'ignoranza di legge, che non scusa, ma è tanto notevole e facile in reati convenzionali, come questi, di cui nessuno sente l'immoralità o immagina la creazione. Ora, sarebbe eccessivo infliggere un'eterna *diminutio capitis* a cotesti contravventori, spesso involontari. Perciò io proporrei che l'incapacità al permesso del porto d'armi non sia affermata che, per recedere nella specie, a riguardo di colui, contro il quale starà necessariamente la presunzione di incorreggibilità e di mala fede. Questo il motivo umano del mio emendamento.

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. Mi permetto di fare una proposta semplicissima: domando all'onor. Presidente del Consiglio e all'Ufficio centrale se possono accettare la soppressione nell'ultimo capoverso, delle parole « però d'età non inferiore ai 16 anni ».

Io credo che limitare questa facoltà all'età di 16 anni non sia giusto, specialmente in un'epoca come la nostra in cui lo sport si comincia da bambini; e conosco molti giovanetti di 15 anni che sarebbero degni di avere tale permesso, e siccome qui si tratta non di un diritto che si accorda, ma di una facoltà concessa all'autorità di pubblica sicurezza di dare o negare il permesso, io chiederei che l'ultimo capoverso fosse redatto in questi termini:

« Trattandosi di minorenni di età, il permesso di armi da caccia e di strumenti professionali può essere accordato sotto malleveria del padre o del tutore ».

PETRELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PETRELLA. Io desidero di domandare un chiarimento.

Nella legge di pubblica sicurezza già è detto in genere che i condannati a pena restrittiva

della libertà personale oltre tre anni (e quindi vi son compresi i delitti commessi con violenza) non si può accordare la licenza di porto d'armi; sicchè parlare oggi nel nostro articolo di delitti commessi con violenza, non è una novità, ma la domanda che io rivolgo all'onor. ministro e all'Ufficio centrale è questa: Con le parole « delitti commessi con violenza », s'intendono solamente quei delitti, per cui nel Codice penale si parla proprio della violenza? Di fatti nel Codice penale vi sono 24 o 26 articoli in cui si dice: « se il delitto è commesso con violenza ». Se mai si fosse inteso dire questo, come credo che sia, perchè parmi che così, fino a questo momento, dall'autorità di pubblica sicurezza sia stato interpretato, io troverei deficiente l'articolo nel senso, che ci sono dei reati nei quali la violenza è insita, con tutto che non sia espressa; i reati di ferimento, le lesioni personali è impossibile che non siano violenti. Ora, questi reati, stando alla dizione dell'articolo, sarebbero esclusi, di modo che non potrebbero ottenere la licenza del porto d'armi, i condannati che avessero minacciato con parola, scuotendo per le braccia violentemente un individuo (perchè vi è violenza contro la persona); potrebbe invece ottenere questo permesso il condannato che sfregiò una persona (n. 1 dell'art. 372), colui che indebolì permanentemente un organo di una persona (n. 1 dell'art. 372), colui che inferse una lesione che portò una malattia non superiore ai 20 giorni (prima parte dell'art. 372).

Nè ora mi si potrebbe rispondere che al numero 2 di questo articolo 4 che discutiamo, è detto che non sarà concesso il porto d'armi a coloro i quali abbiano riportato una condanna oltre i tre anni, perchè, come sanno da maestri, quelle tali lesioni di cui ho parlato, sono punite da un mese ad un anno, prima parte dell'art. 372, e le altre del n. 1 dello stesso articolo 372 sono lesioni punite da un anno a 5 anni, e le nostre statistiche tutti i giorni dicono che non si arriva quasi mai nel concreto ad applicare 3 anni, senza tener conto delle solite, quasi immaneabili circostanze attenuanti. Quindi occorrerebbe correggere l'articolo. Questo è il chiarimento che io desidero avere.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro*

dell'interno. Comincio dal rispondere all'ultima osservazione del senatore Petrella.

Io credo che la locuzione usata in questa disposizione di legge non comprenda solamente i delitti « di violenza », ma qualunque delitto commesso « con violenza », purchè si tratti di reato punibile con la reclusione, essendovi delitti anche di violenza, ma di minore gravità, punibili con la semplice detenzione.

Da ciò la formula: « che abbia riportato condanna alla reclusione per delitti commessi con violenza ovvero per furti, rapine, estorsioni o ricatti ».

Vengo al senatore Melodia. Egli vorrebbe togliere il limite di età dei 16 anni, di cui all'ultima parte dell'articolo, che così si esprime:

« Trattandosi di minorenni di età non inferiore ai 16 anni, il permesso delle armi da caccia e degli strumenti professionali gli può essere accordato sotto malleveria del padre o del tutore ».

Io devo osservare che questo limite è già stabilito nell'art. 17 della legge di pubblica sicurezza, ove è detto:

« È però in facoltà del prefetto di accordare licenza per l'arma lunga da fuoco al minore che presenti il consenso scritto del padre o del tutore, ed abbia compiuto il 16° anno ».

A me non parrebbe opportuno ora, incidentalmente, in una legge che deve essere ancora più restrittiva dell'altra (perchè questa è la tendenza della presente legge), il dare facoltà di concedere il porto dell'armi ad un giovane di età inferiore a quella prevista dalla legge comune di pubblica sicurezza; non mi parrebbe opportuno, dico, improvvisare una diminuzione di sanzione, e modificare una disposizione, che è rimasta sempre ferma in tutte le successive nostre leggi di pubblica sicurezza.

E rispondo ora al senatore Tassi, riguardo ai due emendamenti che egli ha proposto.

Il primo consisterebbe nel togliere dal capoverso, di cui ha parlato il senatore Petrella, le parole: « delitti commessi con violenza ». Or veda il Senato quale ne sarebbe la conseguenza, se noi accettassimo questo emendamento.

L'articolo in discussione vieta di dare il permesso di portare le armi a chi abbia riportato condanna alla reclusione per delitti commessi con violenza, ovvero per furto, rapina,

estorsione o ricatto. Ora con le parole: « delitti commessi con violenza » si viene a colpire coloro che abbiano già commessi dei ferimenti coll'uso delle armi.

Se noi togliessimo questo inciso, non resterebbe in alcuna parte dell'articolo la proibizione di rilasciare il permesso di porto d'armi a chi delle armi si sia già servito per ferire. Ora se vi è categoria di persone, cui non si può, e non si deve, rilasciare il permesso di porto d'armi, è precisamente quella a cui appartiene colui che ha già dato delle coltellate.

Noi facciamo una legge sul divieto dell'uso del coltello, e vogliamo poi stabilire che chi ha dato delle coltellate abbia diritto di seguire a portare delle armi! Evidentemente questa sarebbe una manifesta contraddizione! L'onorevole Tassi mi dirà: vi è il paragrafo secondo dell'art. 4 il quale stabilisce:

« A chi abbia riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni, anche se per delitti diversi da quelli preveduti nel n. 1 » ecc.

Ma se noi dal n. 1 togliamo i ferimenti, ne deriverà che colui il quale ne ha commesso, purchè non abbia riportato una condanna superiore ai 3 anni di pena, potrà seguire a portare armi.

Ora quando noi per gli altri reati di furto, rapina, estorsione o ricatto togliamo il diritto ad avere il permesso di porto d'armi a chi è stato condannato alla reclusione per qualsiasi periodo di tempo, anche per un mese, e dall'altra parte vogliamo conservare il diritto di portare armi, a chi riportò condanna di due anni e mezzo di reclusione per ferimento, cioè proprio per quel reato che questa legge intende impedire, evidentemente, ripeto, noi cadiamo nella più enorme delle contraddizioni.

Quindi a me duole dirlo, questo emendamento non è possibile accettarlo, perchè in esso si verrebbe a togliere la disposizione, che è proprio la più importante dell'articolo.

Il senatore Tassi poi vorrebbe che al n. 3 dell'art. 4 dove si dice: « a chi sia stato condannato per porto abusivo d'armi », si sostituisse: « a chi abbia riportato due condanne per porto abusivo d'armi ».

Ora quando si sta facendo una legge per impedire il porto abusivo delle armi, lo stabilire che chi fu già condannato per questo titolo



possa di nuovo avere il permesso di portarle, mi pare che sia una indulgenza eccessiva verso quella classe di persone per la quale precisamente, ripeto, si sente il bisogno di una legge repressiva. Mi duole quindi, ma anche questo emendamento non mi è possibile di accettare.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Ringrazio l'onor. Presidente del Consiglio della spiegazione datami, ma, appunto per coerenza con quello che egli ha detto, bisogna aggiungere al n. 1, dopo la parola « ricatto » queste altre: « e per le lesioni personali prevedute dalla prima parte e dal n. 1 dell'articolo 372 del Codice penale, purchè la pena ecceda i 3 anni di reclusione »; ed allora siamo pienamente d'accordo.

TASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. Dichiaro di associarmi alle considerazioni sapientemente esposte dal collega Petrella. Non ho poi assolutamente inteso di dire che si debba poter concedere il porto d'armi a chi delle armi ha già fatto mal uso, recando con esse lesioni ad altra persona. Le mie osservazioni (forse non mi sono bene spiegato) erano intese a limitare equamente l'interdizione del porto d'armi a coloro che fossero stati condannati per lesioni di poca gravità: ho perfino fatto l'esempio delle semplici percosse, del ceffone.....

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Allora non c'è la reclusione.

TASSI. Come non c'è la reclusione? Ma se l'art. 372 del Codice penale, ultima parte, la commina, benchè coll'alternativa della multa a scelta del giudicante! E se anche il semplice manrovescio fosse aggravato, come al successivo art. 373, per premeditazione od altro, non è forse sempre necessariamente illegale la reclusione, anche se le lesioni sieno lievissime? E non pare enorme aggravare ancora quelle pene con l'interdizione perpetua del porto d'armi? Queste preoccupazioni del Presidente del Consiglio per la pubblica incolumità non dovrebbero condurre a sì inique conseguenze.

PRESIDENTE. Dunque insiste, onor. Tassi, nei suoi emendamenti?

TASSI. Insisto per questo emendamento, ed accetto quegli altri del senatore Petrella che entrano nel mio concetto.

PRESIDENTE. Il senatore Petrella proporrebbe questo emendamento al n. 1 dell'art. 4, dopo la parola *ricatto*, vale a dire in fine del n. 1 aggiungere: « e per lesioni personali prevedute dalla prima parte e dal n. 1 dell'art. 372 del Codice penale, quando la pena inflitta non sia superiore a tre anni di reclusione ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mettiamo bene in chiaro la questione. L'articolo dice così: « Il permesso di portare armi non può accordarsi: 1° (ed è quello di cui parliamo ora) a chi abbia riportato condanna alla reclusione per delitti commessi con violenza ovvero per furto, rapina, estorsione o ricatto ».

Il senatore Petrella dopo la parola « ricatto », cioè in fine dell'articolo, aggiungerebbe le parole: « e per lesioni personali prevedute dalla prima parte del n. 1 dell'art. 372 quando la pena inflitta sia superiore ai 3 anni di reclusione ».

Ora mi consenta il senatore Petrella di osservare che questa sarebbe una disposizione contraddittoria nella forma più aperta, perchè noi verremmo a stabilire nella prima parte dell'articolo che chi abbia riportato condanna a reclusione, qualunque ne sia il tempo, per delitto commesso con violenza, furto o rapina, non può avere porto d'armi, mentre poi verremmo ad aggiungere che lo può avere invece colui che abbia commesso dei ferimenti, purchè essi sieno stati puniti con condanna inferiore a tre anni di reclusione. In altri termini chi commette un reato punibile con la reclusione non può avere un porto d'armi, ma può averlo colui il quale avrebbe commesso un ferimento punito con pena inferiore ai tre anni.

Facciamo un'ipotesi: un individuo commette un ferimento, ed è condannato a due anni di reclusione. Il senatore Petrella ammette che questo individuo possa ancora avere il permesso di porto d'armi. Un altro invece commette un furto, per cui è condannato a sei giorni di reclusione; ebbene costui non potrà avere il porto d'armi.

Evidentemente questo sistema non è accettabile, perchè l'articolo, secondo il senatore Petrella, verrebbe concepito così: « Non si può

dare il permesso di porto d'armi a chi abbia riportato condanna alla reclusione, qualunque sia la durata, per delitto commesso con violenza ovvero per furto, rapina ed estorsione o ricatto, e per lesioni personali prevedute dalla prima parte e dal n. 1 dell'art. 372 del Codice penale quando la pena inflitta sia superiore ai tre anni di reclusione».

Perdoni, ma quest'ultima parte è già compresa implicitamente nella prima. Quando non può avere il permesso di porto d'armi chi è stato condannato a sei giorni di reclusione, non è lecito poi che lo possa avere chi è stato condannato a due anni e mezzo della stessa pena.

Sono dolente, ma non posso assolutamente accettare l'aggiunta proposta dal senatore Petrella.

PETRELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PETRELLA. Io sono dolente di non poter essere d'accordo col Presidente del Consiglio, e già l'ho detto in precedenza.

Io ho dei dubbi su questa espressione di delitti commessi con violenza. Io ho messo in rapporto questa espressione con 26 articoli del nostro Codice penale nei quali si dice: « e se il reato è commesso con violenza contro le persone, la pena sarà di *tot.* Ora, io mi metto nei panni dell'autorità di pubblica sicurezza, alla quale si domanda la licenza per portare le armi. Che cosa farà quest'autorità per non essere arbitraria? Andrà a riscontrare il Codice penale, e quando troverà che di fronte ad un articolo in cui s'ipotizza un delitto ci sono le parole « e se commesso con violenza » allora negherà la licenza. Quando non troverà queste parole, non l'accorderà. E siccome, quando si tratta di lesioni, le parole « commesse con violenza » non sono espresse nel Codice, così io, per maggior chiarezza e tenendo saldo il concetto che informa questo articolo del disegno di legge sui « tre anni », avevo proposta quest'aggiunta.

Non ho quindi altro da dire

PARPAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Pregherei il Presidente del Consiglio e l'Ufficio centrale di introdurre nell'articolo la seguente aggiunta: dopo le parole: « con violenze » aggiungere: « o lesioni personali con arma propria ». Mi pare che con questa giunta

sia chiarito il concetto della legge e si eviti il pericolo a cui ha accennato il senatore Petrella. Noi faremmo proprio il caso specifico di lesioni e diremmo « con arma propria », ciò che risponde perfettamente a quanto si dice nell'articolo 1.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Come ho dichiarato fin dal principio, dicendo la legge: « chi abbia riportato condanna alla reclusione per delitti commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione o ricatto », ciò non implica che si debba trattare assolutamente di un delitto specifico di violenza. Qui si vuole stabilire che colui che abbia mostrato di essere un violento, commettendo un delitto per cui fu condannato alla reclusione, non possa ottenere il porto d'armi.

Il fissare il limite di tre anni per la condanna alla reclusione a me pare cosa assolutamente inammissibile.

Io mi appello al Senato, se sia concepibile un articolo del seguente tenore:

« Non può accordarsi il permesso di porto d'armi a chi abbia riportato condanne alla reclusione per delitti commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione o ricatto, e per lesioni personali prevedute dalla parte prima dell'art. 372 del Codice penale, quando la pena sia stata superiore ai tre anni di reclusione ».

La prima parte dell'articolo vieterebbe di dare il permesso di porto d'armi a chi fosse stato condannato a sei giorni di reclusione, per qualunque dei reati suddetti: la seconda parte limiterebbe la proibizione a chi avesse riportato una condanna superiore ai tre anni, sempre di reclusione. Sarebbe la contraddizione più aperta che si potrebbe immaginare.

Ora io dico, che il permesso, è logico, non si possa concedere a chi abbia commesso dei delitti con violenza, di qualsiasi specie, purché violenti, ma che non è assolutamente possibile sancire la disposizione in modo, che chi abbia commesso dei ferimenti e sia stato punito con meno di tre anni di reclusione, possa seguitare a portare impunemente le armi.

BRUSA, *presidente dell'Ufficio centrale.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUSA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Il dubbio che è sorto nell'animo dell'onor. Petrella e che nell'animo di altri può pure esser nato nonostante le ripetute dichiarazioni fatte dall'onor. Presidente del Consiglio, potrebbe, a mio avviso, essere facilmente dissipato. Invero, se ho ben compreso la reiterata spiegazione del dubbio suo per parte dell'onor. Petrella, egli vede sparire dalla dichiarazione del n. 1° dell'art. 4 che stiamo esaminando, i fatti che *di per sè* già sarebbero costituiti da violenza, e questi sono quelle lesioni personali che altrimenti non sarebbero comprese nel divieto di porto d'armi.

Il Presidente del Consiglio ha dato tali spiegazioni in proposito, da escludere ogni incertezza circa l'intenzione che egli reputa espressa nella locuzione adottata nel disegno di legge; locuzione ellittica o abbreviata di « delitti commessi con violenza » per indicare tanto i delitti accompagnati dalla circostanza aggravante della violenza, quanto quelli i cui elementi costitutivi son dati dalla violenza, delitti quest'ultimi che appunto, nelle condizioni in cui s'aggira la previsione della legge, altro non possono essere che le lesioni personali, e queste lesioni senza distinzione di gravità, essendo, e non altro potendo essere, il concetto informatore del 1° numero dell'art. 4, e, salvo la limitazione della pena, questa pure ritenendosi egualmente dall'onor. Petrella la mente del legislatore, sì che in proposito non v'è disaccordo per alcuno; la sola difficoltà da vincere è quella della formula. Il senatore Petrella ha delimitato i casi di lesione personale entro i termini dell'art. 372 prima parte, e n. 1°, ma il pensiero che anima la formula « condanna alla reclusione per delitti commessi con violenza » è giustamente più ampio e quale, del resto, lo spiega anche la condanna per furto, che pure fa ostacolo, al pari di quelle per rapina, estorsione o ricatto, alla concessione del porto d'armi.

Riassumendo: coloro che avranno commesso delitti o costituiti da violenza, cioè lesioni personali, o non costituiti da violenza ma accompagnati da circostanze aggravatrici di natura violenta, debbono aversi per compresi nel divieto di che nel n. 1° dell'art. 4.

E poichè tale è l'intenzione di noi tutti, sciogliamo nei suoi termini la formula che mi per-

missi dire ellittica di delitti commessi con violenza, e il dubbio sarà facilmente chiarito: questo dubbio l'abbiamo sentito qui agitare più volte e perciò dobbiamo dirimerlo. All'uopo basterà dire all'inciso così (si vedrà poi se questa formula possa accogliersi per definitiva o se preferirne altra migliore): « il permesso di portar armi non può accordarsi a chi abbia riportato (meglio subito) condanna alla reclusione per delitti costituiti da violenza, o commessi con violenza ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sono d'accordo con l'onor. Brusa; gli faccio solamente osservare che quando la legge parla di « delitti commessi con violenza » intende riferirsi necessariamente ad entrambe le categorie di reato, e cioè a quelli di cui la violenza sia l'essenza ed a quelli che potrebbero commettersi anche senza violenza, ma che nel caso concreto sono stati aggravati dalla violenza stessa.

È stata adoperata questa formula, insomma, per escludere i violenti dal porto d'armi.

PARPAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PARPAGLIA. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro e dell'Ufficio centrale, io ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onor. Tassi insiste nel suo emendamento?

TASSI. Insisto.

PRESIDENTE. L'onor. Petrella insiste anche egli?

PETRELLA. Poichè suppongo che chi dovrà applicare la legge, andrà a leggere le dichiarazioni che si sono fatte nella Camera e nel Senato durante questa discussione, credo inutile di insistere, pur rimanendo però l'animo mio dubbioso intorno alla formula che ora si legge nell'articolo.

PRESIDENTE. Leggo allora il primo emendamento proposto dall'onor. senatore Tassi:

*Nel numero 1°, sopprimere le parole: « delitti commessi con violenza ».*

Domando al Senato se appoggia questo emendamento.

Chi lo appoggia si alzi.

Non è appoggiato.

Passo ora al secondo emendamento dello stesso senatore Tassi:

*Nel numero 2° sostituire:* « a chi abbia riportato due condanne per porto abusivo d'armi ».

Domando al Senato se intende appoggiare questo emendamento.

Non è appoggiato.

Pongo quindi ai voti l'articolo 4 tale e quale è stato presentato e del quale ho già dato lettura.

Chi intende di approvarlo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 5.

La licenza per esercizi pubblici non può essere concessa, e, se concessa, deve revocarsi:

1° a chi non possa validamente obbligarsi giusta la legge civile e commerciale;

2° a chi sia stato condannato alla reclusione maggiore di sei mesi per delitti contro l'ordine pubblico, il buon costume e l'ordine delle famiglie, la persona o la proprietà, o sia stato condannato per violenza o resistenza all'autorità;

3° a chi si trovi sottoposto alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza o in condizione analoga.

Il senatore Tassi ha proposto due emendamenti anche a quest'articolo. Il primo emendamento è al numero 1, ed è del seguente tenore:

*Al numero 1 aggiungere:* « Agli agenti della pubblica forza e incaricati di pubblica vigilanza e ai famigliari con essi conviventi, da reputarsi interposte persone ».

Il secondo è al numero 2 dell'articolo e suona così:

*Sostituire:* « 2° A chi sia stato condannato alla reclusione per un tempo superiore a sei mesi per delitti contro l'ordine pubblico e le persone, o per delitti contro la proprietà non contemplati dai capi I, II, III e V del Codice penale, o a chi sia stato condannato a pena anche inferiore per delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie ».

Il senatore Tassi ha facoltà di parlare per svolgere questi suoi emendamenti.

TASSI. Come ho preannunziato nella discussione generale, in qualche parte del progetto di legge, io vorrei essere più severo di quello che non sieno il ministro proponente e l'Ufficio

centrale. E nella severità del mio apprezzamento sta la ragione di questi due emendamenti.

Col primo propongo che sia interdetto agli agenti della pubblica forza, a tutti gli addetti alla vigilanza pubblica, nonchè ai famigliari che seco loro convivono, di condurre pubblici esercizi. Ho per pratica constatato che in parecchie città, e, quasi generalmente nelle borgate rurali, guardie municipali o campestri sono contemporaneamente osti e caffettieri; o se tali non sono con legale apparenza, lo sono però indirettamente, perchè hanno i loro esercizi intestati alle loro mogli o ad uno dei loro figliuoli che con essi convivono. Onde si verifica questa strana condizione di cose, che costoro sono insieme sorveglianti e sorvegliati. Questo non dovrebbe avvenire, perchè in tal guisa non si ha alcuna garanzia dell'osservanza della legge « per la contraddizione che nol consente ». L'autorità di pubblica sicurezza del luogo non dovrebbe mai concedere licenze ai suoi dipendenti o alle loro interposte persone; ma, viceversa, le concessioni si danno sempre; ed io conosco a decine gli esercizi condotti a questo modo da agenti della pubblica forza, che dovrebbero vigilarsi con ben altro occhio, per impedire le facili contravvenzioni appioppate ai non privilegiati.

Il secondo emendamento interdice la facoltà di condurre pubblici esercizi a chi sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai 6 mesi, per delitti contro l'ordine pubblico e le persone, o per delitti contro la proprietà, contemplati dai capi primo, secondo, terzo e quarto del Codice penale, o a chi sia stato condannato a pena anche inferiore per delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie. Io penso che coloro che furono condannati e puniti per furto, per estorsione, per rapina, per ricatto e per ricettazione, non debbano trovarsi mai nella condizione di condurre dei pubblici esercizi; nei quali sarebbe sempre a ritenersi in pericolo la tranquillità e la sicurezza degli onesti e pacifici cittadini.

E che dire dei condannati per delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie? Non sono costoro bollati dal marchio della più grave immoralità, sicchè ripugna il pensiero che negli esercizi loro possa accogliersi la gente per bene, esposta alle insidie delle loro arti infami? A costoro dunque deve essere interdetto sem-

pre di aprire e condurre pubblici esercizi, e spero in questa maggiore severità di avere consenziente il Presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Vorrei chiedere una spiegazione al senatore Tassi, perchè non ho compreso bene la portata dell'ultimo suo emendamento, il quale direbbe: « a chi sia stato condannato alla reclusione per un tempo superiore a sei mesi per delitti contro l'ordine pubblico e le persone e per delitti contro la proprietà, non contemplati nei capi primo e secondo del Codice ».

Questo, in verità, a me pare di troppo, a prescindere che non è detto il titolo cui si riferisce.

TASSI. Forse sarà male espresso, perchè io mi riferisco al titolo II, cap. 1°, furti, cap. 2°, ecc. E comprendo benissimo che bisogna togliere il non.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io credo, innanzitutto, che in questa materia sia imprudenza l'improvvisare. Il primo emendamento poi proposto dal senatore Tassi è in termini tali, che non ne capisco la portata.

Egli dice che la licenza non si può rilasciare « agli agenti della pubblica forza ed agli incaricati di pubblica vigilanza ». Ma questa formula di *pubblica vigilanza* io non la conosco, nella nostra legislazione, mancandone la sua definizione. Ed allora a chi si intenderebbe riferirsi questa disposizione?

Egli poi aggiunge: « ed ai famigliari ». Ma chi sono? Moglie, figli, suocere, cognati, cugini in decimo grado, persone di servizio? Anche questa parola non avrebbe preciso significato nella nostra legislazione.

E si soggiunge ancora: « e con essi conviventi, da reputarsi interposte persone ». Questa è poi una motivazione della legge, che non si usa fare.

Perchè dunque dobbiamo stabilire per legge la presunzione *iuris et de iure* che una persona, perchè familiare, s'intenda un'interposta persona? Ed interposta con chi, ed a che scopo?

Io pregherei il senatore Tassi di non insistere in questi emendamenti, perchè, improvvisare in questa materia, ripeto, è pericolosissimo, soprattutto quando si vogliono adoprare frasi

e parole che non hanno significato definito dal complesso della nostra legislazione.

TASSI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TASSI. Vorrei poter assecondare il desiderio del Presidente del Consiglio per trovarmi con lui d'accordo almeno una volta nella discussione di questa legge (*ilarità*), ma ho già accennato che sono impenitente, e se non mi convinco, non mi piego.

Io posso ammettere l'improprietà della dicitura del 1° emendamento, e per le osservazioni del Presidente del Consiglio delle quali io lealmente riconosco il peso, consento a ritirarlo.

Con ciò non ammetto che i miei emendamenti possano dirsi improvvisati, come per la seconda o la terza volta il Presidente del Consiglio li qualifica; nè vorrei che questa frase avesse un significato che non voglio qualificare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ciò che ella sospetta è lontano da ogni mia intenzione.

TASSI. Il dire, ripetutamente e marcatamente, *non s'improvvisa*, equivale a lasciar supporre che io possa per ingratitudine mancare di riguardo a questa assemblea, alla quale mi onoro altamente di appartenere. Ora, gli emendamenti che discutiamo non sono improvvisati, ma pensati, per quanto non lungamente, perchè l'imposta urgenza non ne lasciò il tempo. Saranno formulati più o meno bene, degni di accoglimento o no, stampati più o meno correttamente, ma rispecchiano concetti precisi, fra i quali questo, che mai e poi mai ai ladri e ai loro simili debba concedersi di portare le armi.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io pregherei il senatore Tassi di non insistere nel suo secondo emendamento.

Qui non siamo più nel campo del porto di armi; trattasi invece di restringere ancora la facoltà di dare delle licenze per gli esercizi pubblici, e cioè di proibire a dei cittadini di esercitare le industrie di caffè, osterie, ecc. ecc. In questo caso occorre una certa discrezione, perchè se noi facciamo a priori una larga esclusione, finiremo col ridurre i cittadini a non poter più vivere onestamente.

Credo che sia opportuno prescrivere che,

quando uno sia stato condannato ad una pena grave, non possa più tenere aperto l'esercizio; ma non dobbiamo esagerare fino al punto che vorrebbe l'emendamento Tassi, e cioè, che uno che sia stato condannato a sei giorni di reclusione, o detenzione per adulterio, non possa più tenere aperto l'esercizio pubblico, giacchè la pena non sarebbe proporzionata alle sue conseguenze.

Bisogna impedire che i delinquenti, pericolosi per la società, tengano aperto un esercizio pubblico, ma che si vada a creare delle incapacità ad esercitare questa industria, al di là della discrezione, credo che sia pericoloso.

Il divieto che si fa all'autorità di pubblica sicurezza di rilasciare questi permessi bisogna restringerlo ai casi in cui il pericolo sia evidente.

Qui siamo in materia di legge restrittiva dell'esercizio dell'industria, onde non debbesi estenderla oltre i limiti necessari per la tutela della sicurezza pubblica.

BETTONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. L'Ufficio centrale non può accettare l'emendamento dell'onor. Tassi, non solo per le ragioni dette dal Presidente del Consiglio, ma anche per tutto il criterio informativo, che ha consigliato all'Ufficio centrale di non aggravare già una legge, che ha riconosciuto come eccezionale, ma che non vuole più restrittiva di quello che lo stesso proponente ha voluto ideare.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del senatore Tassi è appoggiato. Chi lo appoggia voglia alzarsi.

Non è appoggiato.

Allora pongo ai voti l'art. 5 come è stato già letto. Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 6.

La licenza per gli esercizi dove si smerciano vino, birra, liquori o altre bevande alcoliche può essere subordinata alla condizione che non vi sia posto da sedere per i consumatori e che a un'ora di notte l'esercizio sia chiuso.

Sul parere conforme del sindaco e dell'autorità sanitaria provinciale può concedersi l'orario serale, ma non mai oltre la mezzanotte.

Per ogni trasgressione al presente articolo, l'esercente è punito con ammenda sino a cinquanta lire, e in caso di recidiva sino a duecento, con facoltà nel prefetto di revocare la licenza di esercizio.

Dalle disposizioni del presente articolo sono esclusi gli esercizi annessi alle stazioni ferroviarie e tramviarie.

A questo articolo, il senatore Vischi, in continuazione del secondo comma, presenta questa aggiunta: « quando non concorrano circostanze dovute a condizioni locali ».

Mi pare che questa aggiunta sia stata accettata dall'onor. Presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Precisamente, fin da ieri ho dichiarato che accettavo quest'aggiunta.

PRESIDENTE. L'onor. Tassi vorrebbe che la prima parte e il primo comma dell'art. 6 fossero così concepiti:

« La licenza per gli esercizi dove si smerciano vino, birra, liquori od altre bevande alcoliche può essere subordinata alla condizione che non vi sia posto a sedere per i consumatori e che a una data ora di notte l'esercizio sia chiuso.

« Su parere conforme del sindaco e della Giunta municipale può concedersi l'orario notturno che di regola non dovrà estendersi oltre mezzanotte. Sarà però in facoltà dell'autorità di pubblica sicurezza di concedere un'equa protrazione anche oltre mezzanotte per quegli esercizi che si trovino in importanti centri di popolazione, e la cui apertura nelle ore successive risponda alle esigenze locali e di consuetudini e che accolgono una clientela non sospetta per la pubblica tranquillità ».

Lo stesso senatore Tassi all'ultima parte dell'art. 6 vorrebbe aggiungere le parole: « che possono rimanere aperti anche tutta la notte ».

L'onor. Tassi ha facoltà di svolgere i suoi emendamenti.

TASSI. Dichiaro di ritirare la seconda parte del mio primo emendamento e di aderire (poichè concordato col Governo) all'emendamento dell'onor. Vischi, per quanto nella prima parte la modificazione sia soltanto di due parole.

Il progetto ministeriale dice: « ad un'ora di notte ». Siccome questa espressione mi pare incerta, come già lo dimostrò il dibattito avvenuto nell'ultima seduta, così ho provato di sostituire

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1907

la espressione « una data ora di notte » perchè in questo modo è lasciata una determinazione precisa, secondo le stagioni, alle facoltà discrete dell'autorità di pubblica sicurezza locale

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il senatore Tassi non insisterebbe nella seconda parte dell'articolo; ma se si dà facoltà, in condizioni eccezionali secondo l'emendamento del senatore Vischi, di andare oltre la mezzanotte, non vedo più ragione di fare emendamenti neanche nella prima parte.

Nella discussione fatta ieri l'altro, si è visto che la parola « notte » ha un significato molto chiaro, perchè è quello che usa il Codice penale, e vi è tutta una giurisprudenza che data dal giorno in cui il Codice penale stesso entrò in vigore.

Quindi la formula dell'articolo proposto è una delle più precise, e non vedo la ragione di modificarla. E a questo proposito, pregherei il senatore Tassi di non volere insistere sull'altro emendamento all'ultima parte dove dice: « Dalle disposizioni del presente articolo, sono esclusi gli esercizi annessi alle stazioni ferroviarie e tramviarie ». Egli vorrebbe aggiungervi « che possono rimanere aperti anche tutta la notte ».

Ora stabilire proprio nella legge il diritto di tenere aperto l'esercizio tutta la notte, quando si è vicini alla stazione ferroviaria o tramviaria, può essere pericoloso.

Mi pare che sia abbastanza larga la facoltà che si dà all'autorità di P. S. di lasciarli aperti anche tutta la notte; ma che colui che ha un esercizio, per ciò solo che questo sia annesso ad una stazione ferroviaria, abbia diritto, anche quando vi siano in contrario gravi ragioni di pubblica sicurezza, di tenerlo aperto tutta la notte, è ripeto, pericoloso.

E si noti che, specialmente nei piccoli centri, in cui non vi sono che 4 o 5 carabinieri a tutelare la pubblica sicurezza, questi sarebbero obbligati a fare un servizio permanente. Ora dove questa vigilanza non è possibile, per la mancanza di mezzi, non sarebbe logico dare il diritto di tenere aperto l'esercizio anche contro gl'interessi della sicurezza pubblica. Io pregherei quindi di non insistere.

TASSI. Dichiaro di non insistere.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Vorrei avere dal Presidente del Consiglio uno schiarimento.

La legge attuale di sicurezza dice che la protrazione degli orari degli esercizi pubblici è fatta dall'autorità di pubblica sicurezza d'accordo con la Giunta municipale. Ora parmi che con questo articolo si modifica la legge di sicurezza vigente, poichè si dice: « La protrazione di orario è fatta d'accordo col sindaco e con l'autorità sanitaria provinciale, cioè col medico provinciale ».

Non saprei come c'entri il medico provinciale. Ad ogni modo chiedo di sapere se si intende modificare la legge di pubblica sicurezza.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Si dice: la licenza ecc. ecc. può essere subordinata alle condizioni ecc. ecc.

Questo non modifica la legge di pubblica sicurezza, circa le persone a cui è dato il potere di determinare l'apertura dell'esercizio. Si stabilisce solo una facoltà di restringerla maggiormente in certe condizioni; ma l'autorità che giudica rimane sempre la stessa.

Per quanto riguarda l'orario della chiusura serale, occorre il parere conforme del sindaco e dell'autorità sanitaria provinciale, perchè la questione dell'alcoolismo non è così leggera come pare si voglia credere. V'è tutta una legislazione in altri paesi diretta ad eliminare le conseguenze di questo vizio sì pernicioso. Noi qui non prescriviamo altro se non che per andare al di là dell'ora di notte, necessita il parere conforme del sindaco e dell'autorità sanitaria, cioè occorre il loro consenso.

Credo che questo sia giustificabile, senza modificare con ciò le disposizioni della vigente legge di pubblica sicurezza.

TASSI. Ritiro i miei emendamenti e mi associo a quello proposto dal senatore Vischi.

PRESIDENTE. Sta bene.

L'emendamento del senatore Vischi è stato accettato dal Governo. Lo pongo ai voti. Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

Pongo ora ai voti l'art. 6 così modificato.

Lo rileggo:

## Art. 6.

La licenza per gli esercizi dove si smerciano vino, birra, liquori o altre bevande alcoliche può essere subordinata alla condizione che non vi sia posto da sedere per i consumatori e che a un'ora di notte l'esercizio sia chiuso.

Sul parere conforme del sindaco e dell'autorità sanitaria provinciale può concedersi l'orario serale, ma non mai oltre la mezzanotte, quando non concorrano circostanze eccezionali dovute a condizioni locali.

Per ogni trasgressione al presente articolo, l'esercente è punito con ammenda sino a cinquanta lire, e in caso di recidiva sino a duecento, con facoltà nel prefetto di revocare la licenza di esercizio.

Dalle disposizioni del presente articolo sono esclusi gli esercizi annessi alle stazioni ferroviarie e tramviarie.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

## Art. 7.

Gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e dell'arma dei carabinieri e le guardie municipali, possono accedere, in qualunque ora, nei locali degli esercizi pubblici prevenuti nel precedente articolo e in quelli annessi ai medesimi, e sono autorizzati, ove accertino qualche infrazione alla presente o ad altre disposizioni di legge concernenti la sicurezza pubblica, di ordinarne, con disposizione motivata, la chiusura per il rimanente del giorno o della sera.

Il senatore Tassi propone la soppressione di questo articolo. Ha facoltà di parlare.

TASSI. Ho proposto la soppressione di quest'art. 7, poichè mi sembra che quanto collo stesso si prescrive si compie quotidianamente coll'egida delle leggi attuali.

Gli agenti della pubblica forza possono entrare negli esercizi pubblici in qualunque ora del giorno per constatare se sono rispettate le disposizioni, alle quali sono assoggettati, ed elevare occorrendo relative contravvenzioni; e tanto più han diritto e dovere di accedervi, se si verificano disordini, e di ordinare l'immediata chiusura, laddove temano che conseguenze gravi per la pubblica tranquillità possano verificarsi, salvo a concederne la riapertura

a seconda delle disposizioni delle autorità superiori, alle quali debbono tosto fare rapporto.

L'unica novità che si contiene in questo articolo, sta nella prescrizione delle deliberature maturate che dovrebbero stendere gli agenti ordinanti la chiusura. Ora, questa novità non la capisco, sia perchè il fatto del disordine e del pericolo imminente per la pubblica tranquillità è di per se stesso giustificatore della misura, sia perchè questo preambolo scritto a un provvedimento che non ammette dilazione, non mi pare conforme alle esigenze di simili momenti. C'è il rapporto che si fa dopo ai superiori, e basta. Ecco perchè questo articolo mi sembra inutile e ne chiedo la soppressione.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il senatore Tassi sostiene che questa disposizione sia già compresa nella legge di pubblica sicurezza. Io leggo i due articoli e vedrà il Senato che v'è invece grande differenza.

La legge di pubblica sicurezza dice: « Gli ufficiali di pubblica sicurezza possono accedere a qualunque ora nei locali, esercizi pubblici, ed in quelli che sono in comunicazione con essi ».

La legge proposta dice: « Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri e guardie municipali, ecc. »; dunque essa estenderebbe la facoltà ad una classe di agenti della forza pubblica, che la legge di pubblica sicurezza non contempla. E poi ancora: « accedere in qualunque ora nei locali ed esercizi pubblici indicati nel precedente articolo e in quelli annessi ai medesimi » usando la parola « annessi » in luogo di « comunicanti », perchè si poteva commettere la frode, avendo una camera chiusa nella quale si riunissero degli avventori, in ore clandestine, ed alla quale non si avesse diritto di accedere, perchè « non comunicante ». Di più si aggiunge che: « ove questi accertino qualche infrazione alle presenti o ad altre disposizioni di leggi concernenti la sicurezza pubblica, possono ordinarne, con disposizione motivata, la chiusura per il rimanente del giorno o della sera ». Evidentemente quando in un esercizio pubblico sorge una



rissa, e sussiste il pericolo che questa possa durare, l'unico modo per poterla far cessare è di ordinare lì per lì la chiusura dell'esercizio, facoltà questa che la legge attuale non concede, e quindi, attualmente gli agenti bisogna che stiano colà fino alla chiusura, se vogliono essere sicuri che non succeda un reato.

Dice il senatore Tassi: Come volete che vi sia una disposizione motivata?

Sicuro, gli agenti sono obbligati a fare un rapporto in cui espongano le ragioni, per cui ordinarono la chiusura; perchè ove fosse arbitraria, l'autorità superiore potrebbe reprimere l'abuso compiuto.

Quindi ritengo che l'articolo proposto sia necessario, se vogliamo continuare nel concetto, che ci ha guidato fin ora.

TASSI. Non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'art. 7 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.  
(Approvato).

#### Art. 8.

Le pene stabilite nel Codice penale, nella legge di pubblica sicurezza e nella presente legge sono aumentate della metà per chi si renda recidivo nelle contravvenzioni rispettivamente ivi prevedute e concernenti le armi.

Concorrendo insieme le circostanze, prevedute nei numeri 1 e 2 dell'art. 465 del Codice penale, si cumulano i relativi aggravamenti di pena.

L'onor. Tassi propone di sopprimere questa seconda parte.

Ha facoltà di svolgere questo suo emendamento.

TASSI. O io non ho ben compreso la portata del nuovo articolo, o non è esatta l'interpretazione che al mio emendamento ha dato l'onorevole Presidente della nostra assemblea. Non è affatto vero che io venga ad accettare alcun aumento della penalità fissata nella prima parte dell'articolo in esame, ma propongo la soppressione del secondo capoverso, perchè non fa che ripetere ciò che è già stabilito dal Codice penale: « Concorrendo insieme (leggo il capoverso proposto) le circostanze prevedute dai nn. 1 e 2 dell'art. 465 del Codice penale, si cumulano i relativi aggravamenti di pena »

Ora, questo cumulo avviene necessariamente, semprechè concorrano le due distinte condizioni che aggravano il porto delle armi, cioè il luogo pubblico e i tristi precedenti penali dell'imputato. È quindi ultronea, a mio avviso, la prescrizione contenuta nella seconda parte dell'articolo in esame; almeno se io esattamente interpreto l'art. 465 e ne comprendo la applicazione, secondo l'ermeneutica legale e la pratica dei tribunali.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'alinea che il senatore Tassi vorrebbe soppresso dice così: « concorrendo insieme le circostanze prevedute nei nn. 1 e 2 dell'art. 465 del Codice penale, si cumulano i relativi aggravamenti di pena ». Ora quest'articolo contempla due casi, e si esprime così: « le pene stabilite nell'articolo precedente sono aumentate:

1° di un terzo, se l'arma si porti in luogo ove sia adunanza o concorso di gente, o di notte in luogo abitato, o se il colpevole sia stato condannato per mendicità;

2° da un terzo alla metà, se il colpevole sia stato condannato per delitti contro la persona o la proprietà, commessi con violenza, ovvero per violenza o resistenza all'autorità o se trovasi sottoposto alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza, e si applica sempre la pena dell'arresto ».

Ora ella sa che presentemente quando vi è il concorso di più reati, vi è un aumento di pena, ma graduale; qui invece si prescrive che si cumulino i due aggravamenti in modo che, se un individuo ha portato un'arma dove vi è una riunione, e trovasi inoltre sottoposto alla vigilanza speciale di pubblica sicurezza, deve subire l'aumento di pena di un terzo per ciascuna di queste circostanze, e cioè complessivamente di due terzi di pena; la qual cosa, se ella esamina le disposizioni generali del Codice penale, vedrà che è ben diversa.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Mi duole di dover spesso prendere la parola, ma ho bisogno di un chiarimento.

L'art. 1. di questa legge definisce quali sono

le armi proprie, ma in tutta essa legge non si trova stabilita la pena che deve infliggersi a coloro che portano tali armi.

Il Codice penale all'art. 464 stabilisce la penalità per il porto di quelle armi, delle quali si può ottenere licenza; stabilisce poi nel numero successivo dello stesso articolo la pena per coloro che portano le armi insidiose, le quali, ripeterò ciò che è stato detto poco fa, sono enumerate nell'art. 470; per le altre armi il Codice penale si rannoda a ciò che dice la legge di pubblica sicurezza.

La legge di pubblica sicurezza, agli articoli 19 e 20, non parla di armi proprie, nè stabilisce la pena: dice invece che non si possono portare, fuori del caso di necessità, gli strumenti da punta o taglio, atti ad offendere che saranno specificati nel regolamento. Nell'art. 20 della detta legge è pure detto che chi porta queste armi va punito con l'arresto estensibile a tre mesi.

Con l'art. 23 del regolamento di pubblica sicurezza vengono determinate quali sono le armi da punta o da taglio, e tra esse vi sono le scuri, le forbici di una determinata lunghezza, i rasoi. Ora, per l'art. 1 di questo disegno di legge, sono state comprese tra le armi proprie alcune di quelle da punta o da taglio specificate nell'art. 23; ne sono restate escluse altre, ad esempio, le forbici lunghe, le scuri, i punteruoli.

Bisogna quindi ora fare una dichiarazione nella quale si dica dal Governo o dall'Ufficio centrale che la pena che si applica a coloro che portano le armi proprie, di cui è lingua nell'art. 1 di questa legge, è di quei tali tre mesi, di cui si parla nell'art. 20 della legge di pubblica sicurezza. Senza di che non vi sarebbe alcuna pena stabilita.

Ho creduto necessario di dir questo, perchè l'altro giorno mi sembrò che qualche senatore autorevolissimo avesse creduto che l'art. 23 del regolamento di pubblica sicurezza rimaneva soppresso del tutto.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Con le disposizioni di questa legge non si son volute cambiare le disposizioni punitive del Codice penale e della legge di pub-

blica sicurezza; anzi il disegno di legge, quale lo aveva presentato il Governo all'altro ramo del Parlamento, contemplava unicamente degli aggravamenti di pena. La Commissione della Camera dei deputati ne eliminò alcuni, e vi sostituì i provvedimenti, votati finora, di carattere preventivo.

Ora la legge in esame, in materia di applicazione di pena, non ha che due disposizioni sostanziali: l'articolo 1° che dichiara quello che significa l'espressione di arma propria o propriamente detta, usata nel Codice e in ogni altra legge, e ne estende la definizione; l'articolo 8, poi, che è quello che stiamo discutendo, e che prescrive che le pene stabilite nel Codice penale, nella legge di pubblica sicurezza, e in questa legge sono aumentate della metà da chi si renda recidivo; disposizione questa che già esisteva nel disegno di legge del Governo. Viene poi la seconda parte, di cui ho parlato finora, ed il cui concetto è che le penalità restino quelle che erano, con l'esposto aggravamento.

Da un lato, dunque, una definizione più ampia della parola arma e dall'altro un aumento nella pena.

PETRELLA. Sicchè resta fermo che le alt e armi di cui si parla all'art. 23 non si possano asportare?

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Evidentemente, anzi v'è l'aggravamento che il fatto vien considerato non più come esportazione di strumenti, ma di armi vere e proprie.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Essendo rientrate nell'art. 1 di questa legge tante di quelle armi che fin qui non erano reputate armi propriamente dette, nei reati di lesione commessi con dette armi, si applicherà l'aggravante dell'art. 373 del Codice penale; e come faremo noi quando si tratti di una lesione commessa con una scure, o di uno sfregio fatto con un rasoio? Il rasoio, la scure, che pur sono armi terribili, restano tra quelle, di cui parla l'art. 23 del regolamento, e non sono compresi nell'art. 1; quindi bisognerebbe, per esser giusti, dire che quella tale aggravante si riferisce alle lesioni commesse con tutte le armi, di cui nel ripetuto art. 23 del regolamento di pubblica sicurezza.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Questa questione del rasoio è stata già sollevata nella seduta dell'altro giorno dal senatore Astengo, il quale domandò se si comprendeva il rasoio fra le armi di cui all'art. 1.

Io dissi che l'art. 1 si rimette in fondo all'apprezzamento del tribunale, perchè quando si dice: «s'intende per arma qualunque arma da fuoco o esplodente e qualsiasi coltello acuminato od altro strumento consimile anche se d'uso domestico (il rasoio è d'uso domestico) professionale o sportivo, che, ove sia adoperato, contro persone, possa esporre a pericolo la vita», sarà appunto l'autorità giudiziaria che dovrà giudicare caso per caso se l'istrumento, di cui è trovato in possesso l'individuo, sia di tal natura, che, adoperato contro le persone, possa esporre a pericolo la vita.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Avevo fatto l'osservazione, perchè fu controreplicato che il rasoio non ha i caratteri obiettivi, di cui si parla per le armi enunciate all'art. 1 di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Tassi insiste nel suo emendamento?

TASSI. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'art. 8 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Do lettura dell'art. 9.

#### Art. 9.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge e per coordinarla con le altre leggi dello Stato.

PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PATERNOSTRO. Discutendosi l'art. 2 io mi permisi di far notare una circostanza, quella cioè della vendita che il Governo fa a certi periodi, delle armi confiscate ai malfattori o a

chi non era munito di permesso, e fra queste armi ce ne sono delle lecite e delle insidiose.

Il Presidente del Consiglio non ha risposto a questa mia domanda, ossia rispose con un segno di diniego, ed allora io mi affrettai a soggiungere che desideravo che questa notizia, che avevo avuto oralmente, fosse smentita. Ora però mi viene sottomano uno scritto nel quale si determinano con precisione questi casi.

Si dice che il 16 febbraio di questo anno dalla Direzione di artiglieria di Napoli furono eseguite vendite per 1300 armi da fuoco di diverse lunghezze e forme al prezzo di lire 2.30 con un *minimum* di 65 centesimi; 218 fucili in discreto stato, 1784 pistole, revolver ecc., al prezzo medio di 30 centesimi l'uno; 430 armi bianche di diverse forme insidiose, 150 armi tascabili al prezzo di centesimi 3; carabine Remington ecc., a lire 2.

Ora io domando, sono esatte queste notizie? Io non ho modo di controllarle, ma se sono esatte, anche in parte, io domanderei: ma a chi si vendono queste armi o chi ha il permesso di acquistarle? e poichè per talune di queste armi non vi è permesso possibile, come fa la Direzione di artiglieria a venderle? Intendo per le armi da caccia che si possono vendere a chi ne fa uso per la caccia, ma i coltelli, i pugnali, questi dovrebbero andar distrutti assolutamente. Se si vendono, evidentemente il Governo facendo la concorrenza a quei fabbricanti e negozianti a cui ora si vogliono imporre restrizioni, le rimette in circolazione e le riconsegna a quei tali ai quali sono state sequestrate.

Desidero che il Presidente del Consiglio mi possa dare tali spiegazioni che distruggano la cattiva impressione che ha fatto a me, e credo che abbia fatto anche agli altri, questa notizia.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io in verità non so rendermi conto esattamente di tutte le armi che possono le questure aver sequestrate; ritengo che si consegnino all'autorità militare: questa è la norma, nè ho mai inteso che gli uffici di pubblica sicurezza, le vendessero.

Finora, siccome la proibizione di vendere le

armi non v'era, e la creiamo ora con questa legge, evidentemente essa sarà obbligatoria per tutti, comprese in primo luogo le amministrazioni pubbliche, le quali non dovranno vendere armi, se non a coloro che siano in condizioni di poterle acquistare.

A giudicare dalle vendite ricordate dal senatore Paternostro, cioè di una pistola a rotazione per 30 centesimi, e di altre armi per 2 e 3 centesimi, debbo ritenere che quelle armi siano state vendute per ferro rotto; non saprei dare altra spiegazione. Ad ogni modo potrò informarmi, e invigilare perchè non si verifichi alcun abuso, ma i prezzi che ho sentito nominare ora mi danno l'impressione, ripeto, che si sia trattato d'una vendita di ferri rotti, giacchè in qualche modo bisogna pur disfarsi di questi oggetti.

PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PATERNOSTRO. Io non ho inteso fare appunto all'autorità di pubblica sicurezza, ma non risulta affatto dalle notizie che ho esposto che queste armi siano state rotte, ossia inutilizzate; sono armi vendute nello stato in cui si trovavano.

Secondo la dichiarazione del Presidente del Consiglio, della quale prendo atto, la legge che oggi votiamo si estenderebbe anche nei suoi effetti all'autorità militare; vuol dire che il ministro della guerra con le sue Direzioni di artiglieria si troverebbe considerato egualmente, in questa parte, come i negozianti d'armi. (Veggio che il ministro della guerra qui presente fa segni di adesione). Nient'altro che questo volevo dire.

VISCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI. L'art. 9 mi fa sorgere il dubbio che, nelle facoltà date al Governo di coordinare la presente con le altre leggi dello Stato, non s'intenda addirittura di modificare anche il Codice penale...

BRUSA. No, no.

VISCHI. È una questione molto grave. Si deve coordinare questa legge alle altre, o si debbono coordinare le altre a questa? Secondo l'art. 9, illustre mio amico Brusa, e, secondo la logica, è più regolare che le altre leggi si debbano coordinare a questa, essendo questa l'ul-

tima espressione della volontà del legislatore. Ora io non comprenderei la ragione di questo coordinamento, e, siccome già la dichiarazione fatta dal Presidente dell'Ufficio centrale mi assicura che non si modificherà il Codice penale, posso dichiararmi soddisfatto, ma lo sarò anche maggiormente, se quella dichiarazione sarà confermata dal Presidente del Consiglio.

E, poichè ho la parola, vorrei pregare il Presidente del Consiglio di ricordarsi, quando darà, col regolamento, le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge, delle preghiere mie, che furono anche onorate dell'appoggio autorevole del senatore Odescalchi, perchè sia determinata l'ora dell'apertura, al mattino, dei pubblici esercizi.

Non voglio annoiare il Senato, epperò non ricorderò, a questo proposito, le considerazioni d'ordine economico che furono da me fatte altra volta intorno alle abitudini e ai bisogni, specialmente delle classi rurali e degli operai.

Fatte queste osservazioni, profitto dell'occasione anche per ringraziare, benchè in ritardo, il Presidente del Consiglio di aver accettata l'aggiunta da me proposta all'art. 6.

BRUSA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUSA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Io debbo una parola di risposta ad una osservazione che mi pare destituita (scusi l'onorevole Vischi) di fondamento.

La formula dell'art. 9 è chiarissima ed è costante nelle clausole con le quali sono attribuite al Governo del Re, per via di delegazione di poteri legislativi, facoltà non proprie del potere esecutivo. In essa è detto che il Governo è autorizzato a dare le disposizioni necessarie, oltrechè per l'attuazione della legge in conformità del potere che esso già possiede in virtù dell'articolo sesto dello Statuto fondamentale del Regno, anche per coordinare la legge presente con le altre leggi dello Stato. Ora il senatore Vischi suppone invece che si tratti di coordinare le altre leggi a questa, che essendo ultima, dovrebbe prevalere sulle precedenti, e non viceversa.

Ma l'ipotesi sua, nonchè contraddetta dalle parole espresse del testo, attribuisce alla data posteriore della legge presente, rispetto alle preesistenti un valore che di per sè non avrebbe

nè deve avere. Voglia egli ricordare la formula della legge 22 novembre 1888 di approvazione del Codice penale, che a torto molte edizioni, compresa quella ufficiale, dimenticano, limitandosi a riprodurre soltanto il Regio decreto 30 giugno 1889 di promulgazione e pubblicazione del Codice.

In quella formula, che si trova nell'ultimo articolo della legge stessa, è detto chiaramente che il Governo del Re è autorizzato, non già a coordinare il Codice penale alle altre leggi, ma sibbene a coordinare queste ultime a quello. Di che la ragione è intuitiva, perchè il Codice penale è legge fondamentale per i principii generali della reità e della penalità, ai quali pertanto han da ritenersi informate, salvo disposizioni espresse, eccezionali o speciali che siano, tutte le leggi speciali concernenti materie penali. E così fu che a quel Regio decreto 30 giugno 1889 tenne dietro, per virtù della suddetta legge 22 novembre 1888, l'altro Regio decreto 1<sup>o</sup> dicembre 1889, contenente una lunga e importantissima serie di disposizioni di attuazione, di coordinamento (segnatamente processuali) e transitorie per l'esecuzione del Codice stesso. Non dunque per essere il Codice penale venuto ultimo nel tempo, le altre leggi vennero coordinate alle sue disposizioni, ma tali altre leggi dovevano per l'indole e i fini propri del Codice penale, ricevere i dettami di questa che è, per dippiù, legge di diritto sostanziale alla quale quindi, si devono subordinare le disposizioni stesse dell'altro Codice, quello di procedura penale che detta norme invece di mero diritto formale.

Ora, la legge che stiamo discutendo è legge puramente speciale e anche, diciamo pure, eccezionale; laonde per logica legislativa e giuridica essa medesima va coordinata alle altre cominciando dal Codice penale, venendo giù alle altre leggi penali e alla legge di pubblica sicurezza, ch'è pure, nel suo sistema, legge generale le materie della prevenzione punitiva. D'altronde le spiegazioni che furono date, e segnatamente dal Presidente del Consiglio, allorchè, provocato dalle osservazioni dell'onor. Petrella ebbe a dire: ma quanto alla penalità noi non mutiamo nulla eccetto dove vi sia dichiarazione contraria, mostrano già da sole come la formula del coordinamento della presente alle altre leggi sia essa stessa un implicito, un presupposto della

legge sulle armi e gli esercizi pubblici. Se altrimenti fosse, se le leggi anteriori dovessero coordinarsi alla posteriore presente, questa, da subordinata com'è e dev'essere ai principii generali del diritto punitivo, diventerebbe essa medesima legge principale e generale, e smarrirebbe quel carattere speciale che solo la determina e giustifica nelle eccezionali e dolorose condizioni del nostro paese.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Osservo al senatore Vischi che la prescrizione dell'art. 6 riguarda all'ora in cui si possono tenere aperti gli esercizi, non contiene che l'obbligo di chiuderli ad una data ora, ma non v'è alcuna disposizione che vieti di aprirli alla mattina di buon'ora, quando si voglia, tanto più che l'apertura mattutina non è mai stata considerata come una causa di pericolo. Quando poi si parla di disposizioni da darsi, per l'attuazione e pel coordinamento della legge, s'intende che queste facoltà del Governo sono ristrette a quei poteri che non siano contrari nè a questa, nè ad altre leggi rimaste in vigore. Quindi il coordinamento non si può riferire che ai provvedimenti per la loro esecuzione.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, pongo ai voti l'art. 9 nel testo che ho letto.

Chi intende di approvarlo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questa disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Presentazione di disegni di legge.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Modificazioni al ruolo organico degli impiegati delle R. miniere », già approvato dall'altro ramo del Parlamento. Pregherei il Senato di voler consentire che su questo disegno di

legge riferisca la Commissione permanente di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione nel disegno di legge: « Modificazioni al ruolo organico del personale delle Regie miniere ».

Se il Senato non ha difficoltà, questo disegno di legge sarà inviato per l'esame alla Commissione permanente di finanze.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

1° « Riordinamento delle carriere d'ordine nelle Amministrazioni centrali »;

2° « Modificazioni ai ruoli organici del personale delle Amministrazioni centrali e provinciali dell'interno »;

3° « Modificazioni da apportarsi all'organico del personale degli archivi di Stato ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro dell'interno della presentazione di questi tre disegni di legge, che saranno inviati per l'esame agli Uffici.

**Discussione del disegno di legge per dichiarare festa nazionale il giorno 4 luglio 1907 (centenario della nascita del generale Giuseppe Garibaldi).**

PRESIDENTE. In adempimento di quanto fu deliberato in principio di seduta dal Senato, prego la Commissione speciale all'uopo nominata di riferire sul disegno di legge, d'iniziativa degli onorevoli senatori Cadolini e Cavalli, per dichiarare festa nazionale il giorno 4 luglio 1907.

L'onor. Villari, relatore, ha facoltà di parlare.

VILLARI, *relatore*. Signori Senatori, Il disegno di legge degli onorevoli Cadolini e Cavalli, dai proponenti esposto con linguaggio degno del loro patriottismo, non ha bisogno di molte parole per essere a voi raccomandato.

La vostra Commissione lo ha approvato all'unanimità, senza discussione, e propone a voi di approvarlo del pari.

Ecco il testo del disegno di legge:

Articolo unico.

Il giorno 4 luglio 1907, centenario della nascita del generale Giuseppe Garibaldi, è dichiarato festa nazionale. (*Vive approvazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il Governo si associa al plauso col quale la Commissione ha proposto al Senato l'approvazione di questo disegno di legge, che risponde ai sentimenti unanimi del Parlamento, del Governo e di tutto il paese. (*Applausi unanimi*).

PRESIDENTE. Nessun altro domandando la parola, dichiaro chiusa la discussione; rileggo il testo di questo disegno di legge:

Articolo unico.

Il giorno 4 luglio 1907, centenario della nascita del generale Giuseppe Garibaldi, è dichiarato festa nazionale.

Trattandosi di un disegno di legge di un articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Onoranze a Giuseppe Garibaldi nel centenario della sua nascita » (N. 587).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Onoranze a Giuseppe Garibaldi nel centenario della sua nascita ».

Do lettura del disegno di legge.

Articolo unico.

In omaggio alla memoria di Giuseppe Garibaldi nel centenario della sua nascita, è assegnato un milione di lire a favore dei superstiti garibaldini in ristrette condizioni di fortuna.

La distribuzione sarà fatta da una Commissione composta di undici persone designate per decreto Reale fra coloro che appartennero alle schiere comandate da Giuseppe Garibaldi.

L'iscrizione del detto fondo sarà fatta sul bilancio del tesoro per l'esercizio 1906-907.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora procederemo alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge discussi ed approvati nella seduta di lunedì, 10 corrente, e di quelli discussi ed approvati nella seduta d'oggi.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Siccome talvolta accade che nelle votazioni contemporanee di molti disegni di legge, sieno per errore messe nelle urne delle palle nere, anche contro l'intenzione dei votanti; e siccome a tutti noi certamente spiacerrebbe che altrettanto avvenisse riguardo ai disegni di legge concernenti il centenario di Garibaldi, testè approvati, proporrei che questi fossero votati colle prime due urne, affinché tutti sapessero che queste urne riguardano i predetti disegni di legge. Tale proposta è ispirata dal desiderio certamente comune a tutti noi, che i progetti stessi possano risultare dal Senato approvati all'unanimità.

Ponendo le due urne per prime, o meglio separate dalle altre, sarà impossibile che possano avvenire errori.

PRESIDENTE. Io non posso ammettere che i senatori errino nel votare, e perciò sono dolente di non potere accettare le osservazioni fatte dal senatore Cadolini.

Prego il senatore segretario di voler fare l'appello nominale.

MARIOTTI F., *segretario*, fa l'appello nominale.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli archivi notarili:

Senatori votanti . . . . .	77
Favorevoli . . . . .	70
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Sulla risicoltura:

Senatori votanti . . . . .	77
Favorevoli . . . . .	72
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Disposizioni concernenti le armi e i pubblici esercizi:

Senatori votanti . . . . .	77
Favorevoli . . . . .	61
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Per dichiarare festa nazionale il 4 luglio 1907, centenario della nascita del generale Giuseppe Garibaldi:

Senatori votanti . . . . .	76
Favorevoli . . . . .	71
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Onoranze a Giuseppe Garibaldi nel centenario della sua nascita:

Senatori votanti . . . . .	77
Favorevoli . . . . .	72
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

Discussione dei seguenti disegni legge:

Corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti (N. 253);

Disposizioni sugli esami nelle scuole medie ed elementari (N. 582 - *urgenza*);

Lotteria nazionale a favore del Comitato civico di Benevento pel suo teatro romano (N. 545);

Proroga delle disposizioni contenute nei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318 e

di quella della legge 16 maggio 1901, n. 176 sui provvedimenti a favore della marina mercantile con le modificazioni portate dalla legge 28 giugno 1906, n. 260 (N. 581);

Provvedimenti per agevolare le comunicazioni coi capoluoghi di circondario e disposizioni relative alle ferrovie concesse all'industria privata, alle tramvie ed agli automobili in servizio pubblico (N. 535);

Conversione in legge dei Regi decreti 24 giugno, 27 luglio e 3 agosto 1903, nn. 249, 369 e 378, 11 luglio, 22 settembre e 7 novembre 1904, n. 429, 569 e 636 per la riduzione di tariffe ferroviarie (N. 536);

Disposizioni relative al matrimonio degli ufficiali della Regia marina (N. 544).

Avverto che qualora si esaurisca l'ordine del giorno, la votazione a scrutinio segreto avrà luogo in fine di seduta.

La seduta è sciolta (ore 18.15).

Licenziato per la stampa il 17 giugno 1907 (ore 20).

F. DE LUIGI

Direttore dell' Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 12 GIUGNO 1907

### Disposizioni concernenti le armi e i pubblici esercizi.

#### Art. 1.

Sotto l'espressione di arma propria o propriamente detta, nel Codice e in ogni altra legge penale, s'intende qualsiasi arma da fuoco o esplodente e qualsiasi coltello acuminato o altro strumento consimile, anche se di uso domestico, professionale o sportivo, che, ove sia adoperato contro le persone, possa esporne a pericolo la vita.

#### Art. 2.

Il commerciante di armi, che vende o cede armi senza fare le dovute annotazioni in un regolare registro di carico e scarico, è punito coll'arresto sino a quindici giorni o con l'ammenda sino a lire duecentocinquanta.

Se il commerciante vende o espone in vendita armi senza licenza dell'autorità competente, la pena dell'arresto può essere aumentata fino ad un mese e quella dell'ammenda sino a cinquecento lire, se trattasi di armi proprie, e se sieno armi insidiose, la pena non sarà inferiore a sei mesi di arresto.

Dalle disposizioni del presente articolo sono esclusi gli istrumenti per uso domestico o professionale.

#### Art. 3.

Non possono portarsi fuori dell'abitazione o delle appartenenze di essa armi proprie senza giustificato motivo, e senza il permesso rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza del circondario.

Il porto degli strumenti professionali è giustificato quando avvenga per l'esercizio della

professione ovvero per trasportarli, da parte di chi l'esercita, sul luogo del lavoro o da questo nella propria abitazione.

Il permesso può esser generale o speciale per le armi bianche, da fuoco o da caccia, ovvero per gli strumenti professionali, fuori dei casi preveduti nel precedente capoverso; e in quest'ultimo caso il permesso è esente da ogni tassa.

Il permesso, eccettuati gli strumenti professionali, può esser subordinato a malleveria di uno o più fideiussori idonei e solidali.

Contro il provvedimento dell'autorità circondariale è dato il ricorso al prefetto.

Dal permesso è sempre escluso il porto delle armi nei pubblici esercizi.

#### Art. 4.

Il permesso di portar armi non può accordarsi:

1° a chi abbia riportato condanna alla reclusione per delitti commessi con violenza ovvero per furto, rapina, estorsione o ricatto;

2° a chi abbia riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni anche se per delitti diversi da quelli preveduti nel n. 1;

3° a chi sia stato condannato per porto abusivo di armi;

4° a chi si trovi sottoposto alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza o in condizione analoga;

5° al minorenni non emancipato.

Trattandosi di minorenni d'età non inferiore ai sedici anni, il permesso delle armi da caccia

e degli strumenti professionali gli può essere accordato sotto malleveria del padre o del tutore.

## Art. 5.

La licenza per esercizi pubblici non può essere concessa, e, se concessa, deve revocarsi:

1° a chi non possa validamente obbligarsi giusta la legge civile e commerciale;

2° a chi sia stato condannato alla reclusione maggiore di sei mesi per delitti contro l'ordine pubblico, il buon costume e l'ordine delle famiglie, la persona o la proprietà, o sia stato condannato per violenza o resistenza all'autorità;

3° a chi si trovi sottoposto alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza o in condizione analoga.

## Art. 6.

La licenza per gli esercizi dove si smerciano vino, birra, liquori o altre bevande alcoliche può esser subordinata alla condizione che non vi sia posto da sedere per i consumatori e che a un'ora di notte l'esercizio sia chiuso.

Sul parere conforme del sindaco e dell'autorità sanitaria provinciale può concedersi l'orario serale, ma non mai oltre la mezzanotte, quando non concorrano circostanze eccezionali dovute a condizioni locali.

Per ogni trasgressione al presente articolo, l'esercente è punito con ammenda sino a cinquanta lire, e in caso di recidiva sino a duecento, con facoltà nel prefetto di revocare la licenza di esercizio.

Dalle disposizioni del presente articolo sono esclusi gli esercizi annessi alle stazioni ferroviarie e tramviarie.

## Art. 7.

Gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e dell'arma dei carabinieri e le guardie municipali possono accedere, in qualunque ora, nei locali degli esercizi pubblici preveduti nel precedente articolo e in quelli annessi ai medesimi, e sono autorizzati, ove accertino qualche infrazione alla presente o ad altre disposizioni di legge concernenti la sicurezza pubblica, di ordinarne, con disposizione motivata, la chiusura per il rimanente del giorno o della sera.

## Art. 8.

Le pene stabilite nel Codice penale, nella legge di pubblica sicurezza e nella presente legge sono aumentate della metà per chi si renda recidivo nelle contravvenzioni rispettivamente ivi prevedute e concernenti le armi.

Concorrendo insieme le circostanze, prevedute nei numeri 1 e 2 dell'articolo 465 del Codice penale, si cumulano i relativi aggravamenti di pena.

## Art. 9.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge e per coordinarla con le altre leggi dello Stato.